

Io osservo che la legge non va a sindacare che uno sia più ricco, o meno delle apparenze; prende il segno esteriore quale si presenta.

Può darsi che vi sia un coltivatore che, quantunque posseda da lire 100,000 voglia abitare una casa rurale; e perchè noi dobbiamo farlo pagare per questo? Se lo potremo colpire nelle altre lire 100,000, lo colpiremo; ma se egli è contento di alloggiar male, noi non possiamo obbligarlo ad alloggiar bene.

Parimente, se vi fosse qualcuno che, quantunque miserabile volesse abitare una bella casa, noi non possiamo già esentarlo da quest'imposta, perchè in sostanza è povero, e ricco in apparenza.

Quanto poi al trovar modo di evitare gl'inconvenienti, per i quali l'onorevole Bonavera voleva inviare quest'articolo alla Commissione, io prego la Camera di osservare che la legge ha già provveduto, poichè dalla redazione di quest'articolo risulta che sono escluse dall'esenzione le case in cui il proprietario può passare la sua villeggiatura. Inoltre l'articolo successivo dice che « quest'esenzione non si estende a quella parte dei fabbricati contemplati nei numeri 1, 2, 7, » quella di cui parliamo.

Dunque queste esenzioni non si estendono a quella parte dei fabbricati di cui ora si discute, non si estendono, cioè, ai fabbricati « che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, commessi, assistenti, o che altrimenti vengano ceduti a titolo sì oneroso che gratuito, ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

Ecco dunque come la legge nel successivo articolo ha previsto il caso che sotto il pretesto di case rurali si servano per dare alloggio ad altre persone che realmente non sono addette all'agricoltura.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, non si possono mettere ai voti questi emendamenti.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare — Emendamenti dei deputati Bonavera e Casaretto al n° 7 dell'articolo 11 — Osservazioni del relatore Torelli, e dei deputati Lanza, De Viry e Depretis — Emendamenti diversi — Approvazione dell'emendamento del deputato Depretis, e dei numeri 7 e 8 — Aggiunta del deputato Deforesta — Opposizione del relatore — Reiezione — Approvazione dell'articolo 10 — Soppressione dell'articolo 11 e approvazione del 12 — Aggiunta del deputato Lione, di un articolo — Opposizioni dei deputati Farina Paolo e Torelli, relatore — Reiezione — Emendamenti dei deputati Demarchi e Polto all'articolo 13, titolo II, imposta personale — Proposizioni del deputato Pescatore — Opposizioni del deputato Cavour Gustavo.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata:

5069. Cinquantaquattro abitanti di Monastero d'Acqui si rivolgono alla Camera affinchè sia reso libero l'esercizio della caccia, mediante il divieto d'introdursi nei fondi altrui, e venga ridotto a lire 6 il permesso sul porto d'armi.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Gallo domanda, per motivi di salute, un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

SARACCO. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 5069.

Sono parecchi abitanti di Monastero d'Acqui che in numero di 54 si rivolgono alla Camera affinchè sia reso libero l'esercizio della caccia e ridotto a lire 6 il permesso pel porto d'armi.

Siccome il male esiste realmente, e la necessità d'introdurre radicali innovazioni negli ordinamenti legislativi in punto di caccia è vivamente sentita, la Camera consentirà certamente che questa petizione sia riferita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La discussione verte sul numero 7 dell'articolo 10.

Ad esso furono proposti due emendamenti: l'uno del deputato Bonavera, l'altro del deputato Casaretto.

Quello del deputato Bonavera così modificherebbe il numero 7:

« I fabbricati rurali applicati esclusivamente alla coltivazione di certi determinati fondi, esclusa la parte destinata ad uso di abitazione. »

Quello del deputato Casaretto aggiungerebbe la parola *possidenti* dopo la parola *coltivatori*.

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

TORELLI, relatore. La Commissione si è riunita questa mattina, ed ha preso in esame gli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Bonavera e dall'onorevole deputato Casaretto, quantunque la Camera non avesse a lei dato speciale mandato.

Debbo dichiarare, a nome della maggioranza della Commissione, che essa si è creduto in debito di accettare in parte le osservazioni dei predetti onorevoli deputati; personalmente non faccio parte della maggioranza; nondimeno, come relatore, porto il voto della Commissione, e la nuova redazione proposta sarebbe concepita in questi termini:

« N° 7. I fabbricati rurali applicati esclusivamente alla coltivazione delle terre, esclusa la parte destinata all'abitazione. »

Con questo la Commissione credette di scindere, per così dire, quell'articolo, ed ammettere l'esclusione unicamente per quei fabbricati che ravvisa indispensabili per la coltivazione delle terre; ma questa indispensabilità non l'ha voluta estendere alle abitazioni dei coltivatori.

BONAVERA. Io mi unisco all'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

CAVOUR GUSTAVO. In nome della minoranza della Commissione, che si divide in parti pressochè eguali, mi oppongo alla redazione testè proposta, a nome della maggioranza, dal relatore, ed accedo a quella che era stata dapprima presentata. Se poi questa non si approvasse pienamente, mi pare che dall'emendamento posto innanzi dal deputato Casaretto potrebbe desumersi qualche modificazione che fosse accettabile. Nulladimeno, come ho già asserito, io reputo che alla redazione ammessa questa mattina dalla Commissione debba anteporsi quella che si contiene nel progetto di legge. Con essa si ebbe l'intento di non imporre un novello carico sull'agricoltura, la quale sostiene di già una larghissima parte dei pesi finanziari, e sopporta pressochè esclusivamente le contribuzioni divisionali, provinciali e comunali, le quali da alcuni anni si sono assai accresciute. Osservo poi che la nuova redazione sarebbe inapplicabile; diffatti la base dell'imposta mobiliare, come vuolsi stabilire, è sul valore locativo, ma le case che servono alla coltivazione non formano un effetto che sia locabile a parte. Tutti sanno che, quando si fa una perizia per determinare un valore, si tiene conto del valore cui può ascendere il terreno, considerando la casa quale un albero. Questa è la consuetudine generalmente invalsa nel nostro paese. Credo pertanto che questa mancanza di valore locativo faccia sì che mancherà la base per applicare la disposizione adottata dalla maggioranza della Commissione questa mattina; ma da ciò ne verrà l'inconveniente che susciterà molte quistioni, molte liti, una grande inquietudine in tutte le campagne, giacchè, per vero dire, sono pochi veramente i coltivatori che possano dirsi veramente agiati. D'altronde l'intenzione della Commissione nella sua breve relazione non fu

mai di esimere quella parte dei fabbricati che nel linguaggio comune viene detta la parte civile, il luogo, cioè, dove il proprietario va a fermarsi per fare villeggiatura.

La redazione primitiva della Commissione si applica unicamente al coltivatore, e certamente stimo che colla medesima sarebbero colpite quelle case più belle, di cui parlava ieri l'onorevole deputato Casaretto, che non sono destinate esclusivamente per la coltivazione. Se si volesse però una redazione più chiara, la minoranza della Commissione consentirebbe a dire *ad uso della coltivazione*, perchè il lavoratore che lavora di sue mani non è tassabile, secondo la base che abbiamo adottata, ed i proprietari ricchi è ben difficile che attendano da loro stessi alla coltura dei propri beni. In conseguenza la minoranza della Commissione respinge l'emendamento adottato questa mattina dalla maggioranza della medesima, e si attiene alla prima redazione, salvo ad adottare qualche altra dizione che sia creduta necessaria per arrivare al suo concetto.

SULLAS. L'onorevole deputato Bonavera nello svolgere ieri il suo emendamento espone alla Camera il perchè egli fosse mosso a proporlo. Egli addusse l'esempio della Liguria, dove si hanno coltivatori i quali sono possessori delle terre che coltivano, non che di capitali; e diceva che, se si adotta l'articolo della Commissione senza modificarlo, questi coltivatori sfuggirebbero alla tassa alla quale sarebbe ragionevole che fossero sottoposti. Se non che l'onorevole Bonavera, così argomentando, si faceva un concetto particolare, ma non un concetto generale. Io posso assicurare la Camera che in Sardegna i coltivatori che rimangono alle terre non sono possessori delle terre medesime. Ivi nei fabbricati rurali si nota una divisione: il piano terreno è destinato all'alloggio dei coltivatori, ed i piani superiori, che vengono considerati come fabbricati civili, servono ad alloggiare il padrone quando egli si reca a villeggiare nel suo podere. Questa distinzione tra il piano terreno destinato ai coltivatori ed i piani superiori destinati ai padroni mi sembra esistere anche in Piemonte. Quando adunque si voglia tenere fermo questo fatto, egli è certo che, se si andasse innanzi adottando il concetto dell'onorevole Bonavera per colpire i pochi coltivatori ricchi della Liguria, di cui ci ha parlato, si verrebbero ingiustamente a colpire i moltissimi coltivatori delle altre parti dello Stato, i quali sono posti in condizione affatto diversa di quella dei coltivatori della Liguria. Quindi, a mio credere, non bisogna, per colpire giustamente i pochi, ingiustamente aggravare i molti:

Nel progetto di legge dell'anno scorso si diceva:

« I fabbricati rurali inservienti assolutamente alla coltivazione delle terre, aderenti o no alle medesime, ancorchè abitati dai coltivatori, e benchè annessi ai fabbricati civili... »

Questa redazione, che fu adottata dalla Camera nell'anno scorso, pare da una parte dimostri la necessità di fare una distinzione tra i fabbricati civili ed i rustici, e dall'altra parte che la Camera, la quale già approvò questa distinzione nell'anno scorso, non debba in questo momento respingerla. Pertanto, se mai si volesse terminare questa contesa, salve le spiegazioni che verrà poi a dare l'onorevole mio amico deputato Casaretto, parmi che tale scopo si potrebbe ottenere redigendo così l'articolo 7:

« I fabbricati rurali esclusivamente occupati per la coltivazione delle terre e le abitazioni annesse, per la parte soltanto abitata dai coltivatori non possedenti quelle terre. »

Così redigendo l'articolo, parmi che ogni difficoltà sarebbe tolta.

CASARETTO. Io non ho che da aggiungere poche parole a quanto già dissi ieri. Si è risposto che le case signorili furono già contemplate nella legge, e saranno tassate, ma non si tratta di queste; la questione cade non sulle case signorili occupate da quei possidenti i quali non sono coltivatori, la questione cade sulle case occupate da quei coltivatori agiati, che hanno una comoda abitazione, che per conseguenza possono andare soggetti alla tassa. Si è detto che le terre sono già imposte, ma io faccio osservare che tutte le industrie sono già imposte, e ciò non ostante con queste leggi s'impone loro una nuova sopratassa; anzi altre industrie ebbero già un aggravio d'imposta, mentrèchè la prediale non ha subito alcun aumento. Si è detto: le case rurali sono uno strumento di produzione. Io ho acconsentito a questo per ciò che riflette quella parte della casa rurale che veramente serve per la produzione, ma non per quella che serve all'abitazione. Se si volesse dare a questa osservazione un troppo vasto significato, in questo caso la osservazione si potrebbe applicare a tutte quante le industrie; un industriale che abiti una casa, anche per lui la casa è uno strumento di produzione; se non avesse una casa ove ricoverarsi, evidentemente non potrebbe andare innanzi nella sua industria. Ma come fare, si è soggiunto, per distinguere gli agricoltori agiati da quelli che non lo sono? Noi non dobbiamo imporre, si è detto, quei coltivatori che sono miserabili. Ma quest'obbiezione, questa grande difficoltà è già sciolta, è sciolta dalla tabella; se saranno poveri, se avranno un alloggio che non meriti di essere tassati, la tabella li esenta; se poi invece non saranno semplici manuali, ma ancora possidenti, se perciò abiteranno comodi alloggi, in questo caso pagheranno, ed è giusto che paghino.

Io per conseguenza vedo che il nuovo emendamento proposto dalla Commissione viene ad abbracciare questa idea. Io credo che sarebbe stato meglio addirittura sopprimere questa parte dell'articolo; ma tuttavia, siccome la Commissione crede meglio di chiarire la cosa coll'aggiungere quelle parole da essa proposte, io ritiro il mio emendamento, ed accetto quello della Commissione.

LANZA. La maggioranza della Commissione coll'emendamento che ha adottato non solamente si è accostata agli emendamenti proposti nella seduta di ieri dall'onorevole deputato Bonavera e dall'onorevole deputato Casaretto, ma ancora ha ecceduto, perchè gli emendamenti proposti dai due onorevoli deputati avevano per mira unicamente di far pagare la tassa per le case rurali appartenenti ai coltivatori proprietari; invece, secondo le espressioni dell'emendamento proposto ora dalla Commissione, risulterebbe che tutti i fabbricati rurali indistintamente, siano o no occupati da proprietari coltivatori, dovrebbero pagare quest'imposta. Ora, da ciò ne emergerebbe, a mio avviso, una grande ingiustizia, ingiustizia che fu già accennata ieri da parecchi oratori, e consisterebbe nel far pagare doppiamente una tassa per un fabbricato il quale non può servire ad altro che alla coltivazione delle terre.

Non è dubbio che un fondo che ha un'abitazione annessa per uso dei coltivatori vale più di un altro fondo della stessa superficie e dello stesso valore intrinseco quanto alla fecondità, non avente l'abitazione; perchè si calcola nel valore della terra, come mezzo o strumento utile per farla produrre, l'abitazione necessaria ai coloni.

Si osservi, o signori, che, trattandosi di abitazioni rurali unicamente destinate alla coltivazione, non si può dai proprietari trarne altro partito se non quello di far coltivare le proprie terre; e, se mai volessero appigionarle, ne avverrebbe che il prodotto netto del fondo dovrebbe naturalmente

diminuire, perchè si dovrebbe far coltivare da coltivatori i quali non avrebbero il vantaggio di abitare nella stessa località dove devono lavorare la terra.

Vede dunque la Camera che coll'imporre queste case la conseguenza sarebbe d'imporre la terra medesima, la quale è già imposta direttamente ed indirettamente: è imposta direttamente colla prediale, indirettamente con quasi tutte le imposte di consumazione.

Ma credete voi, o signori, che, qualora, a malgrado di queste considerazioni, volesse ammettere l'emendamento della Commissione, raggiungereste il vostro scopo? Mai no. Infatti, che cosa ne avverrà? Anzitutto bisogna riflettere che la maggior parte di queste case rurali sono abitate da coloni, sono abitate, cioè, da persone le quali coltivano la terra per conto del padrone del fondo. Ora, questa tassa su chi dovrebbe cadere? Su questi coloni? È impossibile.

I coloni naturalmente metterebbero per condizione che il proprietario pagasse questa tassa, perchè, come ognuno sa, i contadini che coltivano la terra a conto altrui, ricavano da questo lavoro unicamente quel salario che è sufficiente per vivere, e non potrebbero risparmiare dal salario che perceivono tanto da pagare l'imposta del locale destinato a loro abitazione.

Dunque ne avverrebbe che nella massima parte dei casi il proprietario sarebbe egli stesso obbligato di pagare per queste case rurali occupate dai suoi coloni. Ma il proprietario troverebbe facilmente il mezzo di scansare quest'imposta. Supponiamo, per esempio, che l'abitazione destinata per i coloni sia di tale ampiezza da valere un fitto al disopra delle lire 40; che cosa fa il proprietario? Se tiene al suo servizio una sola famiglia di coloni, la spartirà in due e, se non basta, anche in tre famiglie, e destinerà diversi membri della casa colonica per caduna di esse, in modo che l'alloggio occupato da ciascuna delle medesime famiglie non possa superare il fitto di lire 40, ed ecco delusa la legge. Avverrà ancora di peggio: avverrà che quei proprietari i quali tengono più all'interesse che al benessere dei loro coloni restringeranno il locale destinato alla famiglia di questi, facendo sì che questa famiglia composta di più individui dell'uno e dell'altro sesso si ricoveri in una o due camere, destinando le altre camere ad uso di granaio di magazzino, ed in questo modo eviterà che il locale abitato dai coloni possa avere un valore locativo superiore alle lire 40.

Se poi la famiglia fosse troppo numerosa per trovare luogo in un'abitazione di un valore locativo inferiore a lire 40, si manderanno i più giovani a dormire sul fenile o nelle stalle, dimodochè in un modo o nell'altro, siano i coloni od i proprietari, troveranno il mezzo di sfuggire all'imposta, mentre il benessere ossia la salute dei coloni peggiorerebbe per difetto dei locali destinati alla loro abitazione.

Tutti quelli che hanno qualche pratica delle campagne sanno che pur troppo i fabbricati rurali sono male costrutti, angusti, umidi in molte località, mancanti di luce sufficiente in altre e male riparati quasi dappertutto. Se si mette la tassa sopra le case rurali di un valore locativo superiore a lire 40, ne avverrà che per rendere minore il valore locativo di queste abitazioni non si faranno i restauri e le riparazioni volute per migliorarne le condizioni igieniche.

Queste sono le conseguenze della vostra legge quando vogliate renderla così fiscale da colpire anche le abitazioni dei poveri coltivatori.

Tuttavia, preoccupato anch'io quanto altri mai del bisogno che le imposte rendano il più che sia possibile, senza però che mai offendano la giustizia, fin da ieri ho detto che si po-

teva fare qualche cosa per comprendere nella tassa le abitazioni rurali le quali non servono unicamente alla coltivazione delle terre, quelle, cioè, che sono abitate dai proprietari coltivatori agiati, le quali, mentre servono per la coltivazione delle loro terre, indicano però una tal quale agiatezza domestica; a tal fine io proporrei che dopo la parola *abitazioni*, si dicesse: *esclusivamente necessarie per la coltivazione delle terre*. Devesi poi lasciare al giudizio ed al discernimento delle aziende e degli impiegati destinati per queste riscossioni il determinare con un regolamento quali siano quelle case le quali devono considerarsi come esclusivamente necessarie per la coltivazione, perchè, torno a dirlo, è impossibile poter precisare nella legge delle categorie onde distinguere le une e le altre.

In questo modo si farà sì che la tassa, mentre colpirà le abitazioni dei coltivatori agiati, lascerà da parte le abitazioni puramente destinate alla coltura delle terre, e torno a ripetere che, se voi colpite anche queste abitazioni unicamente destinate per i coloni, voi commettete un'ingiustizia, perchè colpite doppiamente le stesse materie imponibili, e nello stesso tempo non raggiungerete il vostro scopo, perchè vi sono dei mezzi facilissimi nelle mani dei proprietari e dei coltivatori per isfuggire all'imposta, ricorrendo ai sotterfugi di cui io vi faceva cenno, e la conseguenza allora sarebbe che voi non otterreste l'imposta, e nello stesso tempo peggiorerete la condizione igienica di queste abitazioni.

BONAVERA. Pare che il mio emendamento sia stato franteso per parte dell'onorevole Sulis ed anche dell'onorevole preopinante Lanza.

(*Il presidente lo rilegge.*)

Il mio emendamento è stato franteso dagli onorevoli preopinanti.

Quale è lo scopo che mi era prefisso? Non è altro che quello di stabilire l'eguaglianza fra tutti i contribuenti, vale a dire di sottoporre gli agricoltori, come sono soggetti gli industriali, i negozianti e gli operai, alla stessa base d'imposta. E tra gli agricoltori io non aveva solo compreso i proprietari nel senso degli onorevoli preopinanti, ma altresì i locatari che fanno degli affitti per somme vistose ed anche i coloni. Col nome di questi ultimi poi, legalmente parlando, io intendo designare un locatario il quale, invece di pagare al proprietario il fitto in danaro, lo paga in natura con parte dei frutti, ed è questo il contratto che chiamasi *colonia parziaria*. Invece le persone a cui fece allusione il deputato Lanza sono comprese in quella classe che è stata distinta col nome di *giornalieri*, i quali sono quelli che lavorano per conto del padrone. A tale riguardo io aveva osservato che questa classe, la quale riconosco come molto interessante, e che paragonerei anche alla classe degli operai, giacchè vorrei che l'agricoltura e l'industria da buone sorelle si dessero un abbraccio, e che non vi esistesse preferenza nè per l'una nè per l'altra, questi giornalieri, dico, schiavandari ed operai o presenteranno dei segni d'agiatezza da essere compresi nella tassa mobiliare, di quei segni, cioè, che si comprendono nelle diverse categorie della tabella, ed in questo caso giustizia vuole che paghino come gli altri, oppure si troveranno nel *minimum* delle cifre dell'esenzione fatta dalla medesima tabella, ed in questo caso non pagheranno nulla, saranno nel diritto comune. Ecco in che senso io aveva proposto il mio emendamento. Aveva anche parlato degli inconvenienti che portava l'applicazione della legge sui fabbricati, ed aveva fatto vedere che questi inconvenienti si sarebbero aumentati di molto quando quella legge sui fabbricati, la quale serve di base alla legge attuale, venisse applicata (ciò che non credo) nel senso in cui era stata

intesa per parte degli agenti delle finanze; in questo senso aveva fatto notare le differenze che esistono tra il Piemonte e la Liguria, aveva fatto sentire che anche nella Liguria gl'inconvenienti della prima legge, e gl'inconvenienti della seconda nel caso venisse ad innestarsi sulla prima, sarebbero molto gravi, ed in appoggio aveva anche indicate delle cifre. Ma non voglio più entrare in questa discussione, intorno alla quale ho già parlato abbastanza ieri. Vengo ora a discorrere delle obiezioni che mi sono state affacciate per parte dell'onorevole deputato Lanza, dal quale si è rinnovata la difficoltà che mi si è fatta ieri. Si disse infatti che le terre e le case rurali che servono di abitazione ai coloni, e sono strumento di coltivazione, sono già tassate per l'imposta prediale; quindi, tassandole per l'imposta mobiliare, sarebbero sottoposte ad una doppia tassa, e quindi commetterebbero un'ingiustizia.

A questa obiezione ho già risposto ieri, e ripeto ora la stessa cosa.

Sono due le tasse, e tutte e due dirette, cioè la tassa prediale e la tassa mobiliare, della quale ora si tratta; la prima si paga pel fondo, la seconda è destinata a colpire la ricchezza e ad imporre sui segni della medesima. Vede adunque il deputato Lanza che queste sono due cose diverse. Anche le altre case pagano l'imposta prediale, eppure sono state colpite da questa legge; e così gli alloggi mobiliati, che sono un segno d'agiatezza, debbono anche essere soggetti ad una imposta.

In quanto poi alle frodi che si potrebbero commettere dividendo gli alloggi e destinandone una parte a diversi coltivatori ad uso di coltura per godere dell'immunità, io credo che, facendo la distinzione dei coltivatori agiati, dei locatari, dei coloni e dei semplici schiavandari, questi ultimi saranno già esenti sicuramente per quelle case rurali per le quali si dovrà procedere ad un valore di confronto al fitto presuntivo, e che i giornalieri non pagheranno questa tassa. Inoltre, perchè vi potranno essere delle persone che froderanno la legge, dovremo noi astenerci dal farla? Bisognerebbe allora cancellare dai nostri Codici tutte le leggi di dogana e sui dazi comunali e su molte altre cose, perchè, non ostante le precauzioni più minute, si commettono delle frodi, dei contrabbandi. Non bisogna di regola mai argomentare dagli inconvenienti: *Adducere inconveniens non est solvere argumentum*. E poi io dirò che tutte le frodi e tutti gl'inconvenienti che l'onorevole deputato Lanza ha trovato potersi applicare alla classe di questi giornalieri si potrebbero anche applicare alle altre classi; e perchè non potranno anche applicarsi agli operai? Gli operai, per andare soggetti al *minimum* della tassa, per godere dell'esenzione, separeranno le loro famiglie, ed useranno tutte quelle arti delle quali aveva parlato il deputato Lanza.

Io credo pertanto in questo senso di avere ristabilito l'emendamento che aveva proposto nel suo vero significato e di avere risposto alle obiezioni che mi si sono fatte in contrario.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry, ma darò prima comunicazione alla Camera di un nuovo emendamento trasmesso alla Presidenza dal deputato Siotto-Pintor, così concepito:

« I fabbricati rurali per quella parte nella quale sono esenti dall'imposta sui fabbricati. »

Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Messieurs, tout-à-l'heure l'honorable député Lanza nous disait qu'il fallait laisser à l'arbitraire du Gouvernement, qu'il fallait laisser aux règlements le soin d'expli-

quer le sens que l'on voudra donner à la loi dans cette partie.

Je crois que nous ferions très-mal si nous adoptions ce système. Nous savons tous, messieurs, que relativement à l'impôt sur les bâtisses le règlement a été fait de telle manière qu'il a complètement faussé l'esprit de la loi, et qu'il a fait porter, presque exclusivement sur les maisons de ville, l'impôt qui devait être réparti, sinon également, du moins d'une manière équitable, tant sur les maisons de ville que sur les maisons de campagne.

Je crois que le paragraphe 7 de l'article 10, c'est-à-dire l'alinéa que nous discutons en ce moment, renferme deux expressions qui, par leur trop grande élasticité, peuvent donner lieu à de très-graves difficultés quand il s'agira d'appliquer la loi. Ces deux mots sont les mots *fabbricati rurali* et *coltivatori*; il s'agit de bien savoir ce qu'on entend par ces mots. Relativement aux expressions *fabbricati rurali*, je crois qu'on ne doit entendre parler que des bâtisses exclusivement destinées à l'exploitation des biens-fonds, tels sont les granges, les fenils, les écuries et toutes les autres parties des maisons rustiques qui servent à ce seul usage. Mais, quant à la partie habitée par les cultivateurs, il est essentiel de faire une distinction.

Si cette maison est habitée par le fermier, j'admets qu'on l'exempte de l'impôt; mais si elle est habitée par un paysan cultivateur et propriétaire des biens qu'il fait valoir, je ne vois pas pourquoi ce paysan-propriétaire ne serait pas assujéti à la loi que nous discutons. Si l'habitation qu'il occupe ne représentait pas une valeur locative au-dessus de 40 livres, elle est exempte de plein droit, n'étant pas comprise dans le tableau qui fixe les valeurs locatives imposables; mais si la valeur locative de la maison dépasse la valeur de 40 livres, je ne vois pas pourquoi nous l'exempterions. Ce paysan est dans un état d'aisance assez grand pour pouvoir concourir aux charges de l'Etat.

Je crois par conséquent, quant au mot *coltivatori*, que nous devrions faire une distinction entre les cultivateurs qui sont propriétaires et les cultivateurs qui ne sont que fermiers. On m'alléguera peut-être qu'il est fort difficile dans une loi entrer dans toutes ces explications. Je le comprends parfaitement. Mais je voudrais tout au moins que de la discussion qui a lieu devant le Parlement il résultât d'une manière claire, nette, évidente, de l'intention du législateur, c'est-à-dire de la loi elle-même, quant au mode dont elle doit être appliquée, parce que je ne veux pas qu'il soit laissé à la disposition des vérificateurs d'expliquer la loi ainsi qu'ils l'entendent, de l'étendre, de la restreindre, et quelquefois d'en dénaturer complètement le sens.

Ainsi, messieurs, je crois que l'on pourrait fort bien faire une distinction entre *colono*, le fermier et le paysan propriétaire. Je crois que ce serait aussi l'intention de la loi de ne pas exclure ces cultivateurs propriétaires, mais le mot *coltivatore* pourrait avoir une étendue trop grande pour que nous ne venions pas demander au Ministère une explication catégorique sur ce point.

Je crois cela d'autant plus nécessaire que ce paragraphe de la loi pourrait donner lieu à des difficultés, s'il était porté devant les tribunaux une cause relative à cette disposition de la loi. Or, je demande: s'il se présente un procès, et que le tribunal ait d'un côté la loi et de l'autre le règlement avec des décisions plus ou moins exactes du Ministère, que fera le tribunal?

Evidemment il mettra de côté les décisions et les règlements pour s'en tenir au texte de la loi et pour l'expliquer

comme il le croira en conscience; car ni les règlements ni les lettres ministérielles ne peuvent jamais servir de base à un tribunal sur l'interprétation à donner à la loi; la seule interprétation valable pour lui est celle qui résulte clairement des expressions dans lesquelles la loi a été conçue.

C'est si vrai que la loi d'impôt sur les bâtisses a été en grande partie altérée dans sa véritable signification. Ainsi en Savoie, par exemple, nous avons dans nos vignes de petites maisons qui servent pour la cultivation des vignes; ces maisons sont connues sous le nom de *celliers*; les propriétaires ont dans ces celliers deux ou trois chambres, dans lesquelles ils vont habiter pendant les dix ou quinze jours que dure la récolte des vins, c'est-à-dire le temps des vendanges. Certainement dans les mots *fabbricati rurali* on pourrait entendre les celliers; or, il n'est pas douteux, selon moi, que ces celliers auraient dû être, d'après l'esprit de la loi, exempts de l'impôt. Eh bien! non. Dans une grande partie des localités de la Savoie, on a imposé ces espèces de maisons. Maintenant, je le demande, d'après la loi actuelle imposera-t-on encore ces maisons parce qu'il s'y trouvera une table, quelques chaises, un lit, dont se sert le propriétaire pendant ces quelques jours qu'il va y passer pour surveiller ses récoltes?

Je crois donc que ce serait vicier l'esprit de la loi que nous discutons, si on voulait étendre cette exemption aux cultivateurs propriétaires, et que dans la correction telle qu'elle a été formulée par la Commission, et dans laquelle on a fait une distinction entre le *colono*...

PRESIDENTE. Tra coloni e coltivatori.

DE VIRY. Eh bien! je crois que l'on pourrait très-bien ajouter les mots *i coltivatori possidenti ed i coltivatori non possidenti*, afin de discerner les cultivateurs propriétaires des cultivateurs fermiers.

PRESIDENTE. Osservo che non vi è distinzione. L'emendamento è così concepito:

« I fabbricati rurali applicati unicamente alla coltivazione delle terre, esclusa la parte destinata alle abitazioni. »

DE VIRY. Je savais qu'il y avait un amendement dans ce sens-là; mais comme plusieurs de ces amendements avaient été proposés, je ne savais pas que l'honorable monsieur Sulis fût l'auteur de celui auquel je fais allusion. Quant à moi, je m'en tiens à cette rédaction comme plus claire, plus précise, plus conforme à l'esprit de la loi, comme étant de nature à enlever à la loi un très-grand nombre de difficultés qui pourront se présenter dans son application.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Io credo che questa discussione sia nata, come parecchie altre, perchè, a mio avviso, si è dimenticato troppo spesso il concetto fondamentale della legge. La legge non colpisce gl'indizi della ricchezza, colpisce la ricchezza sopra un indizio; la legge va a cercare il reddito, e crede di trovarlo quando si manifestano certi indizi del reddito. La legge non mira neppure a colpire tutta in generale la ricchezza, nel qual caso reggerebbero gli argomenti messi in campo dal deputato Bonavera, ma solamente una speciale ricchezza, quella data parte, cioè, della produzione generale del paese che si crede non abbastanza aggravata dalle altre imposte. Questo, e non altro, è, a mio avviso, il concetto della legge.

Se la cosa sta in questi termini, tutti gli emendamenti i quali hanno per iscopo di creare una nuova imposta o sul coltivatore o sui beni stabili non verranno a costituire che una sovrimposta prediale, cioè aggraveranno un'imposta già fin d'ora assai grave, e non risponderebbero per nulla al concetto fondamentale della legge.

Ma si dice: un coltivatore il quale si trova compreso in una delle classi della tabella, ed occupa un'abitazione di quel tal reddito, fa manifesto un indizio di ricchezza. Può darsi che ciò sia; ma la ricchezza che si manifesta non è altra, generalmente parlando, che ricchezza territoriale, ricchezza che è già colpita, ed in proporzione assai grave, dalla legge.

Noi sappiamo inoltre che l'imposta prediale è inegualmente ripartita, e perciò la perequazione dell'imposta prediale sarà una delle più giuste ed utili riforme a cui potrà dare mano la Camera, avvegnachè vi sono dei territori i quali sono tassati per oltre il quinto del reddito, mentre altri sono tassati poco di meno che la metà. Ora, imponendo ancora questi beni già sì gravemente percossi, non si fa che aggiungere un'ingiustizia ad un'altra. Io dico che, salvochè non si voglia entrare nel sistema di stabilire un'imposta unica, non si possono difendere gli emendamenti presentati quando tendono a tassare i coltivatori.

L'onorevole deputato Bonavera diceva: ma vedete i fitti delle case, essi pure si trovano colpiti dall'imposta, perchè non saranno pareggiati a quelli gli altri caseggiati, che sono stabili della stessa specie. Rispondo che le case, ossia i fabbricati contemplati dalla legge del 1851, hanno un reddito proprio, mentre le case rurali o colosiche non hanno un reddito proprio. Essi possono invece considerarsi come una passività pel possessore del fondo; le spese per mantenerle costituiscono una detrazione a farsi sui prodotti del fondo stesso.

Del resto, non è conforme ai principii economici la tassa sui coloni applicati *esclusivamente* alla coltivazione. Noi la Camera queste parole: « *esclusivamente* alla coltivazione del fondo. » Il lavoro del coltivatore è incorporato o nei miglioramenti del fondo, e devono essere tassati nella generale perequazione dell'imposta; o nella rendita annua del fondo, e questa è pure tassata tanto direttamente quanto indirettamente.

Il colpire direttamente il lavoro del coltivatore è lo stesso che colpire il fondo stesso, ossia il suo prodotto brutto; aumentando le spese di produzione, diminuisce il prodotto netto in proporzione, il che vuol dire che cresce l'imposta prediale.

Una obbiezione ragionevole la si potrebbe fare col dire che vi sono proprietari i quali abitano nei loro poderi, e vi occupano una casa ragguardevole, e nello stesso tempo accudiscono alla coltivazione delle terre, ma che si trovano in condizioni tali che non si può dire che la casa da loro abitata possa servire alla coltivazione del fondo. E questi non sarebbe giusto esimerli. Ma in questo senso, a mio avviso, fu formolata la disposizione della legge d'imposta sui fabbricati del 1851, dove vi è una disposizione che esprime esattamente quel concetto, espressione che fu conservata nella redazione dell'anno scorso.

La legge del 1851 è così concepita:

« Sono esenti i fabbricati rurali *inservienti* *esclusivamente* alla coltivazione delle terre. »

La parola *inservienti* invece di *applicati* alla coltivazione delle terre è molto più espressiva ed esatta, perchè *inserviente* esprime l'attualità della destinazione e del servizio, esprime che il fabbricato deve essere *esclusivamente* ed attualmente destinato a quel dato ufficio.

Ora dunque, quando si tratta di caseggiati i quali sono la stessa cosa col podere, che sono necessariamente annessi al podere, che non eccedono la proporzione che è necessaria per la coltivazione del podere, e che non sono abitati che da persone che attendono *esclusivamente* al podere, io dico che in questo caso non si possono colpire queste abitazioni, senza

aggravare un'imposta già per se stessa assai grave, senz'accrescere un'ineguaglianza economica già per se stessa molto rimarchevole, e senza colpire due volte e con due imposte una stessa cosa ed uno stesso servizio.

L'espressione di questo paragrafo, modificandola col sostituire la parola *inservienti* alla parola *applicati*, o tutto al più coll'aggiungere qualche altra parola nel senso che ho espresso, non vi è pericolo che non venga a raggiungere le persone che, quantunque abitino nei loro poderi, tuttavia non ne sono direttamente i coltivatori, e nello stesso tempo non si commetterà lo sconcio di venire ad aggravare ancora l'imposta prediale, di già tanto onerosa e tanto irregolarmente ripartita.

TORRELLI, relatore. Allorchè io accennai la nuova redazione della maggioranza della Commissione, non mi sono esteso a darne i motivi, e la ragione si fu che, come colui che propugnò più specialmente la nuova redazione era l'onorevole deputato Di Revel, egli meglio di me avrebbe sviluppato i motivi di questa proposta, poichè è troppo difficile il dare buoni motivi di un'opinione che non è la propria.

Ma, non vedendo il deputato Di Revel al suo banco, devo dire che il motivo principale che egli addusse fu quello menzionato dall'onorevole deputato De Viry; egli disse, cioè, che la legge sui fabbricati non era stata, a suo avviso, applicata nel suo vero senso relativamente ai fabbricati rurali; che ne erano stati esclusi assai più di quello che era dovere, e che, ammettendo l'articolo quale ora è redatto, si veniva ad escluderli di nuovo.

Questa è in succinto la ragione principale adottata dal deputato Di Revel. Io non crederei però che si debba mantenere la redazione tal quale era portata prima, mi accosterei piuttosto ad una modificazione che chiarisse meglio l'idea che ad ogni modo non si voglia escludere che quelli puramente *inservienti* alla coltivazione.

LANZA. L'emendamento che io ho formolato sarebbe identico nella sostanza a quello che fu accennato dall'onorevole deputato Depretis, dimodochè, per non moltiplicare il numero degli emendamenti, accetto quello del deputato Depretis, e rinuncio alla formola del mio.

Io stavo attento per sentire il vero motivo, e la ragione precipua che avevano indotta la maggioranza della Commissione a proporre la sua nuova redazione, quando finalmente l'onorevole relatore espone quale fu la ragione fondamentale alla quale si è attenuta la maggioranza della Commissione per sostenere questo emendamento.

Ma credo che, se tale è, questa ragione non sussista nè di dritto nè di fatto. Perchè fu male applicata la legge sui fabbricati, volete ammettere un'ingiustizia nella presente! Si richiami il Governo all'osservanza di quella legge; ma solo perchè questa legge non è stata bene applicata, non ne consegue il bisogno di adottare la disposizione della legge enunciata nell'emendamento della Commissione. La legge sui fabbricati non volle assolutamente comprendere nel valore locativo le case destinate all'abitazione dei coltivatori; dunque non so perchè al presente, a motivo che quella legge non fu rettamente applicata, si voglia ammettere una disposizione la quale colpirebbe i fabbricati i quali furono esclusi nella legge sui valori locativi. Non iscorgo qual nesso logico vi esista fra queste due idee, ossia come mai l'emendamento della Commissione debba essere una necessità della men giusta applicazione della legge sui fabbricati. Io non insisto più oltre su questo argomento, perchè non è presente l'onorevole deputato Di Revel, il quale, come asserì il signor relatore, propose e sostenne quest'emendamento nel seno della Commissione;

ma se furono fedelmente esposti i motivi che mossero il proponente, non dubito di asserire che difettano di fondamento.

Stimo però opportuno di rispondere alle osservazioni poco anzi fatte dall'onorevole De Viry.

Egli crede che io volessi lasciare all'arbitrio del regolamento di determinare quali case rurali debbano essere passibili d'imposta in vece d'inserire tale distinzione nella legge. Questo non fu il mio intendimento, imperocchè io son d'avviso che sia d'uopo far sì che nella legge le disposizioni siano siffattamente chiare da non lasciare veruna dubbiozza nella applicazione delle medesime. Pur troppo conosco gli errori, le mende e gli sconci che procedono non di rado dall'arbitrio del potere esecutivo, quando vuol rendersi interprete soverchiamente minuto delle leggi, e non s'attiene piuttosto alla chiara disposizione di esse. Gli è appunto in tale intento che io proposi un emendamento, acciò si dichiarasse quali siano le case che debbono essere colpite dall'imposta, o per dire meglio si modificassero le espressioni di quest'articolo nel senso che debbano essere tassate le case abitate da coltivatori proprietari per quella parte soltanto che non sia giudicata necessaria per la coltivazione delle terre: ma siccome questa distinzione non può affatto precisarsi nella legge, bisogna di necessità lasciare qualche po' d'arbitrio al potere esecutivo nella applicazione della stessa legge.

È in questo senso che io diceva doversi lasciare qualche latitudine a chi deve applicare quest'imposta, ossia al regolamento che ne determinerà l'applicazione:

CIBRARIO, ministro della pubblica istruzione. Io non posso lasciare passare senza osservazione quanto ha creduto di poter affermare l'onorevole deputato De Viry, quando ha detto che il Ministero, nel regolamento per la legge sui fabbricati, ne ha snaturato le disposizioni.

Il Ministero sa benissimo che il regolamento non si fa per altro che per l'esecuzione della legge, che riguarda piuttosto la forma che la sostanza della medesima, e non ignora neppure che, dove sorga un dubbio, l'interpretazione ne dev'essere riservata al potere legislativo.

Egli ha citato l'esempio dei *celliers*; io credo che in nessun regolamento egli troverà che il Ministero abbia dato ordine a suoi agenti di comprendere i *celliers* tra le fabbriche che si devono imporre.

Sicuramente se allato ai *celliers* qualcheduno avrà edificato un casamento per suo sollazzo, per andarvi a villeggiare, allora sarà stato il caso d'imporlo, e si sarà meritamente imposto.

Del rimanente, se l'onorevole preopinante vorrà dare un colpo d'occhio sul risultato della varificazione, vedrà quale meschina somma abbia prodotto la consegna dei fabbricati in Savoia, e si convincerà, senz'altro, che il Ministero non ha agito con soverchio rigore.

Del resto, dall'altro lato di questa Camera si è mossa al Ministero un'accusa in senso contrario, vale a dire che molti fabbricati che dovevano essere colpiti, non lo sono stati; la qual cosa, a parer mio, concorre a provare che il Ministero si è tenuto nei limiti della moderazione, e che non ha fatto nè troppo, nè troppo poco.

CAVOUR GUSTAVO. La minoranza della Commissione la quale insisteva pel mantenimento della prima redazione, si unisce alla redazione Depretis per le ragioni svolte dagli onorevoli Depretis e Lanza.

DE VIRY. Après les explications claires et que j'ai mieux comprises, que vient de donner l'honorable monsieur Lanza, je vois que nous sommes très-rapprochés l'un de l'autre dans la manière d'entendre la loi. J'ai dit et je soutiens que toute

la partie des bâtiments qui sert à l'exploitation et même à l'habitation des gens qui cultivent, doit être exempté d'impôts; mais je prétends aussi que la partie qui sert d'habitation au propriétaire, soit frappée de l'impôt surtout quand ce propriétaire cultiverait lui-même son fond, parce que cet impôt doit le frapper du moment qu'il est propriétaire. Nous avons en effet et beaucoup plus en Piémont, ou tout au moins dans quelques unes de ses provinces, qu'en Savoie, des paysans propriétaires qui jouissent de 4 à 5000 livres de rente, sans cultiver eux-mêmes, et il est juste que ces individus soient frappés par cette loi. Mais s'ils cultivent ensuite eux-mêmes, serait-il juste qu'ils soient exemptés de l'impôt actuel?

Je comprends qu'il est très-difficile dans la loi d'en venir à ces distinctions auxquelles faisais allusion l'honorable député Lanza. C'est par ce motif que, à proprement dire, je n'ai pas voulu formuler d'amendement positif; j'ai cru qu'il valait beaucoup mieux qu'il résultât de la discussion, qui vient d'avoir lieu dans la Chambre, du véritable sens que l'on doit donner à cette loi, et que seule elle suffira à éclairer soit les tribunaux, soit les fonctionnaires du Gouvernement qui seront appelés à mettre la loi en exécution; lorsqu'ils auront des doutes sur cette application, le sens que l'on doit donner à la loi résultera pour eux tous des explications que l'on a données dans cette Chambre.

On pourrait peut-être ajouter à la parole *coltivatori*, comme on m'en faisait la réflexion, le mot *mercenari*, qui donnerait au cultivateur la qualité d'homme payé c'est-à-dire d'un homme qui travaille aux champs pour un autre sans être lui-même propriétaire. La Commission fera le cas qu'elle croira de cette adjonction; mais ce à quoi je tiens, c'est à ce qu'on sache bien que la maison habitée par le cultivateur propriétaire n'est pas exempté de l'impôt.

Quant à ce qu'a répondu tout-à-l'heure monsieur le ministre de l'instruction publique à ce que j'ai dit de la loi sur les bâtisses, je maintiens les principes que j'ai émis; mais je lui ferai observer que je n'ai pas dit que le Ministère avait dénaturé le sens de la loi; je crois avoir avancé seulement que, relativement à la loi sur les *fabbricati*, le règlement a touché à l'essence de la loi, ce qu'il ne pouvait faire, et qu'il ne fallait pas laisser à l'arbitre du Gouvernement la faculté de donner une étendue plus ou moins grande à la loi elle-même, parce qu'alors il pourrait, dans certains cas donnés, dénaturer l'esprit d'une loi; et cela je l'ai dit en parlant en thèse générale, mais sans indiquer une application spéciale.

Cependant le cas que j'ai rappelé en parlant des *celliers*, ce cas, dis-je, est incontestable; le fait est arrivé. Les *celliers* ont été imposés; et ces *celliers*, notez-le bien, ne sont pas, ainsi que le disait monsieur le ministre de l'instruction publique, des maisons de pur agrément ou *diporto*. Nous n'avons que fort peu de maisons de *diporto* en Savoie, et en fait de *celliers* nous n'en avons pas un qu'on puisse qualifier de *cellier* d'agrément. Le *cellier* est une quelque sorte une petite maison de ménage contenant deux ou trois chambres qui servent d'habitation au propriétaire pendant les 8 ou 10 jours que durent les vendanges.

Et ces maisons-là ont été imposées: ce qui a motivé de la part d'un journal qui se publie en Savoie un article assez long, où l'on se pleignait à ce sujet que la loi sur les bâtisses avait été faussée dans son application.

Oui, messieurs, dans l'application de la loi, on peut y donner quelque fois plus ou moins d'extension en dehors même de l'esprit de cette loi. Aussi je veux que de la discussion qui vient d'avoir lieu, il résulte clairement quel sens le législa-

teur entend donner à la loi elle-même. Je crois même que sans amendement la discussion qui vient d'avoir lieu suffira pour éclairer la question et lever tous les doutes qui pourraient se présenter plus tard.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti i vari emendamenti. Prima di tutto leggerò quello della Commissione, che è l'ultimo, e lo porrò ai voti.

La maggioranza della Commissione propone che il numero settimo sia così concepito:

« I fabbricati rurali applicati unicamente alla coltivazione delle terre, escluse le parti destinate all'abitazione dei coltivatori. »

La minoranza poi in via di emendamento, unitamente ai deputati Depretis e Lanza, propone il seguente emendamento:

« I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre e le annesse abitazioni, per la parte soltanto abitata dai coltivatori. »

Il deputato Sulis propone di aggiungere a questa redazione, dopo la parola « coltivatori, » le seguenti « non possidenti alcun fondo. »

Avvi poi l'emendamento del deputato Siotto-Pintor, così concepito: « I fabbricati rurali per quella parte nella quale sono esenti dall'imposta sui fabbricati. »

Metto prima ai voti l'emendamento del deputato Siotto-Pintor, che è quello che più si scosta dalla proposta della Commissione.

SIOTTO-PINTOR. Lo ritiro.

TORELLI, relatore. Quando piacesse all'onorevole deputato Depretis di sostituire alla parola *coltivatori* la parola *coloni*, io credo che molti concorrerebbero nel suo avviso, poichè allora resta più preciso il concetto; e mi pare che l'onorevole deputato De Viry abbia anch'egli espressa quest'idea.

DEPRETIS. Io non posso accettare le modificazioni proposte dalla Commissione e ne dirò brevemente i motivi. Vi sono delle provincie nel nostro Stato nelle quali la proprietà è grandemente suddivisa. In quelle vi sono dei piccoli ed anche piccolissimi possidenti i quali coltivano colle loro mani i loro beni. Noti la Camera che in molti casi questi possidenti non sono gran fatto più ricchi di quelli che stanno a coltivare i poderi altrui. Essi non hanno altra rendita che il lavoro delle loro braccia, lavorano tutto il giorno e tutto l'anno per riuscire, come si dice, a tramontare col sole.

Il colpire questi coltivatori i quali attendono esclusivamente alla coltivazione del loro piccolo podere, ed anche del podere altrui, il cui lavoro quindi è quasi intieramente consacrato all'agricoltura, il colpire questi coltivatori di una nuova tassa, sarebbe lo stesso che colpire due volte la stessa cosa quando è posseduta dai più bisognosi.

Che si colpiscano coloro i quali non si consacrano al lavoro manuale delle terre, questo lo capisco; ma che si colpiscano quelli che si dedicano col lavoro manuale alla coltivazione dei terreni, per ciò solo che essi possiedono un piccolo fondo, io trovo che questo è assolutamente ingiusto.

TORELLI, relatore. Osservo all'onorevole Depretis che non mi pare quest'inconveniente, ch'egli ha accennato, in realtà si voglia verificare.

Quei piccolissimi proprietari, ai quali egli accennò, è impossibile che abbiano case per un valore oltre le 40 lire di affitto; notandosi ancora che sono tutti affitti che si debbono desumere in via di confronto, poichè non sono affitti portati da locazioni scritte, le quali cadono più specialmente sotto il rigore della legge.

Io quindi persisto nell'emendamento da me accennato, il quale consiste nel sostituire *coloni* alla parola *coltivatori*.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. L'onorevole deputato Lanza poco fa ha detto che stava attentamente ascoltando quale era la ragione per cui la Commissione aveva proposto il suo emendamento. Io credo che il motivo per cui fu indotta la Commissione a proporlo sia questo, che non si deve senza una gravissima ragione escludere nessuno dal diritto comune. Ora quale sarebbe questa gravissima ragione?

Dopo le cose dette, mi pare che l'obbiezione principale che si oppone sia questa che, imponendo anche i coltivatori, si farebbe loro pagare un'altra tassa, mentre già ne pagano una, che è la prediale. Ma a mio credere questa ragione proverebbe troppo.

Se noi escludiamo i possessori di cartelle del debito pubblico, non i soli coltivatori, ma tutti quelli colpiti dalla presente legge hanno già pagata una tassa. Tutta quell'immensa classe di proprietari, i quali non coltivano colle loro mani la terra ed abitano le città, costoro hanno già pagata la tassa territoriale, eppure dovranno ancora pagare la tassa mobiliare; i trafficanti, gli industriali hanno già pagata la tassa sull'industria, eppure dovranno anche pagare la tassa mobiliare; gli avvocati, i medici, tutti gli esercenti una professione hanno già pagata una tassa, eppure dovranno anche pagare la tassa mobiliare.

Se si esclude il contadino agiato per la sola ragione che ha già pagata la tassa territoriale, allora, o signori, io domando che sia escluso l'operaio, perchè l'industria ha già pagato; io domando che sia escluso l'impiegato, perchè esso ha già pagata la sopratassa sul suo stipendio...

LANZA. Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

CASARETTO. Io domando che sia esentato il possidente, perchè ha già pagato la tassa territoriale; domando infine che siano esentati tutti, perchè tutti hanno già pagato altre tasse. Mi pare che questa sia la diretta conseguenza quando si voglia attenersi a questo solo motivo per escludere dal diritto comune una classe di cittadini.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la chiusura della discussione.

(È appoggiata.)

La chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Rimangono ora a votarsi tre emendamenti, quello della maggioranza della Commissione, concepito in questi termini:

« 7° I fabbricati rurali applicati unicamente alla coltivazione delle terre, esclusa la parte destinata all'abitazione dei coltivatori. »

Vi è quindi l'emendamento del deputato Sulis, così concepito:

« 7° I fabbricati rurali applicati unicamente alla coltivazione delle terre, esclusa la parte soltanto abitata dai coltivatori non possidenti quelle terre. »

Vi è poi l'emendamento Depretis, così concepito:

« 7° I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, e le annesse abitazioni per la parte soltanto abitata dai coltivatori. »

A quest'emendamento aderisce pure il deputato Torelli, a condizione però che si sostituisca la parola *coloni* a quella di *coltivatori*, e sarebbe quindi un sotto-emendamento.

CAVOUR G. Domando la parola sulla posizione della questione.

Mi pare che l'emendamento del deputato Sulis sia un sotto-emendamento a quello della minoranza della Commissione e dell'onorevole deputato Depretis. Per conseguenza, a mio avviso, si dovrebbe prima votare il sotto-emendamento e l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Sulis, riservandosi poi di porre ai voti l'emendamento principale con o senza l'aggiunta, secondo che questa sarà o non sarà stata approvata dalla Camera.

DE VIRY. Je désirerais que l'amendement de l'honorable M. Depretis fût divisé en deux parties, c'est-à-dire que l'on votât d'abord sur le mot *inservienti*, que je trouve beaucoup plus acceptable que celui qui est dans l'article de la loi, et puis l'on pourrait voter sur les autres expressions *case annessivi*, etc.

Il me semble que ces deux parties peuvent parfaitement être scindées, et qu'il peut y avoir des députés qui soient disposés à voter en faveur d'une partie de l'amendement et non pas en faveur de l'autre.

PRESIDENTE. Allora, considerando la proposta del deputato Sulis come un sotto-emendamento alla proposta della minoranza della Commissione, lo porrò prima di tutto ai voti; in seguito metterò ai voti la surrogazione della parola *inservienti* alla parola *applicati*; in terzo luogo metterò ai voti l'emendamento della minoranza della Commissione che maggiormente si scosta dalla proposta della maggioranza; da ultimo porrò ai voti l'emendamento dell'onorevole Depretis.

Quelli che sono di avviso di aggiungere dopo la parola *coltivatori* queste altre *non possidenti quelle terre*, sono pregati di alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora pongo ai voti la surrogazione della parola *inservienti* alla parola *applicati*.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la proposta della minoranza della Commissione. (*Vedi sopra*)

(È rigettata.)

Pongo in ultimo ai voti l'intero paragrafo 7 come fu emendato.

(È approvato.)

« N° 8. Le case che nel corso dell'annata non risulteranno fornite di mobili. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Il deputato Deforesta propone di aggiungere a questo un altro numero che sarebbe il 9, così espresso:

« N° 9. Le case che, essendo mobiliate da coloro che pagano l'imposta per quel genere d'industria, non saranno abitate nel corso dell'anno.

« Questa esenzione non avrà per altro effetto, fuorchè quello di dar diritto al contribuente pel rimborso della tassa, giustificando la circostanza espressa nel paragrafo precedente. »

Il proponente ha la parola.

DEFORESTA. Io credo non avermi a dilungare molto per svolgere la mia proposta. Penso che, sia che quest'imposta si stabilisca sulla rendita, sia che si pretenda essere un'imposta di consumazione, tanto in un caso quanto nell'altro non sia giusto che si faccia pagare la medesima tassa per quelle case state mobiliate non per proprio uso, ma soltanto per speculazione, le quali però in tutto il corso dell'anno non sono state occupate.

Diffatti nel primo caso è impossibile di non fare una distinzione tra quelli che hanno un appartamento mobiliato non

per loro uso, e quegli altri che lo hanno mobiliato unicamente per trarne profitto nel subaffittarlo.

Se si obbligano a pagare l'imposta anche nel caso che non abbiano subaffittato, ossia che l'appartamento non sia stato occupato mai in tutto il corso dell'anno, non si imporrà più la rendita, ma la deficienza della rendita, la miseria; imperciocchè il prendere una casa in affitto, mobiliata, comprando i mobili, e talvolta prendendoli a credito, e quindi subaffittarla con qualche vantaggio se ne capita l'occasione, per profittare del lucro che può risultare da questa operazione, è indizio non di agiatezza, non di possesso di una rendita proporzionata all'appartamento affittato, ma si bene con animidza di mezzi e del bisogno di far valere la propria industria per vivere. Evidentemente costui non potrà mai essere paragonato a quegli che occupò egli stesso un uguale appartamento pel proprio uso.

Nella seconda ipotesi poi, quando si voglia che questa imposta sia un'imposta di consumazione, se risulta che in tutto l'anno l'appartamento mobiliato non è stato occupato, non vi esiste consumazione di mobili, per conseguenza non vi dovrebbe essere imposta. La materia imponibile, o, per dir meglio, la base dell'imposta mancherebbe, sia nella supposizione che questa vogliasi stabilita sulla rendita, sia in quella che si tratti di un'imposta di consumazione. La cosa mi par tanto evidente, che non occorre maggiore spiegazione.

Passo pertanto senza più ad esaminare le obiezioni che vennero fatte dal signor relatore della Commissione.

Si teme che, ammettendo l'eccezione che io propongo, possa aprirsi l'adito alla frode. Si teme che la stessa riesca di difficoltà e d'inciampo nell'esecuzione della legge. Si teme da ultimo che vi siano altre domande di eccezioni.

Io reputo che questi timori siano vani e senza alcun fondamento.

Diffatti, in qual modo accogliendo la mia proposta si potrebbe far frode alla legge? Si dice che potrebbero esservi dei proprietari i quali, avendo un appartamento mobiliato per proprio uso, nel caso che non volessero, o per qualche accidentalità non potessero occuparlo nel corso dell'anno, potessero esimersi dal pagare l'imposta, dichiarando che lo avevano mobiliato per subaffittarlo, e che non fu occupato perchè non si presentarono inquilini per richiederlo.

Ma a questa prima difficoltà risponde il tenore stesso della mia proposta; mentre, appunto per renderla più accettabile ho espresso che non possono godere dell'esenzione che quelli che sono già tassati come locatari d'appartamenti mobiliati.

Con questa spiegazione resta evidente che per fuggire una imposta si cadrebbe nell'altra; nè vi sarà mai alcun proprietario agiato il quale, per farsi esimere dal pagare l'imposta della casa che tiene mobiliata, voglia primieramente sottoporsi a pagare la tassa come locatario di appartamenti mobiliati e poi ancora privarsi per tutto l'anno di goderne.

Io tengo anzi per fermo che vi saranno molti proprietari che, mobiliando anche gli appartamenti per speculazione, dichiareranno di tenerli per loro uso e preferiranno di correre il rischio, anche a senso della mia proposta, di pagare l'imposta quand'anche non abbiano potuto affittarli o subaffittarli, nè sieno stati occupati in tutto il corso dell'anno, piuttosto che essere iscritti sul ruolo delle contribuzioni come industriali, cioè come affittanti per speculazione appartamenti mobiliati. Del resto, come ho già detto, per commettere le frodi che si teme converrebbe che quella persona agiata che avesse mobiliata una sua casa per uso proprio si provasse di occuparla in tutto l'intero corso dell'anno, che non l'occupasse nemmeno per una settimana, la

qual cosa non è in alcun modo supponibile, e se avvenisse per accidentalità, il caso sarebbe così raro, che per esso non si dovrebbe al certo respingere la eccezione evidentemente richiesta dalla logica e dalla giustizia.

Quanto poi al timore che quella eccezione possa produrre difficoltà ed inciampi nell'esecuzione della legge, per verità io non so farmene un'idea.

Ritenga la Camera, che, a tenore della mia proposta, la casa od appartamento mobiliato deve essere tassato, e solo quando in tutto l'anno il contribuente non lo avrà nè occupato, nè affittato o subaffittato ad altri che lo abbiano occupato in sua vece, avrà diritto al rimborso dell'imposta pagata.

E per ottenere questo rimborso, che cosa si dovrà fare? Il contribuente stesso, a di cui carico lascio la prova, condurrà due vicini avanti ai giudici, si farà rilasciare da essi un'attestazione giurata, qualmente quella casa o quell'appartamento non furono occupati in tutto l'anno, e la presenterà al verificatore delle contribuzioni o al direttore del demanio, od a quell'altro agente finanziario che sarà designato nel regolamento, e sopra questa deposizione si manderà restituire l'imposta indebitamente pagata.

Non vi saranno dunque inconvenienti nè per la formazione dei ruoli, nè per la contabilità del percettore, nè altri qualunque.

E notisi che l'essere una casa stata nell'anno abitata o no, è fatto talmente visibile e notorio, che per esso non potrà mai travisarsi la verità; nessuno farà mai in un fatto di quella natura una attestazione inveridica, e facile d'altronde riuscirebbe sempre agli agenti delle finanze la prova contraria.

Finalmente, quanto all'ultima obiezione, che, cioè, possono esservi altre domande per esenzione, io ripeterò ciò che si è già detto più volte a questo riguardo: se vi saranno altre domande giuste, dovranno ugualmente esser accolte; se nol saranno, si respingeranno. La mia proposta non è fatta d'altronde per alcuna località speciale: essa è generale e deve applicarsi al fatto e non alla località in cui accada il fatto medesimo.

Io non so quale sarà la sorte di essa, ma quello che ben so, è che la medesima è fondata sulla giustizia, e quando anche io non ottenessi altro che di aver dimostrata questa verità, non avrei spese inutilmente le mie parole.

PRESIDENTE. Chiederò se la proposta del deputato Deforesta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al relatore della Commissione.

TORRELLI, relatore. L'onorevole deputato fece già la stessa proposta nel seno della Commissione, com'è risulta dalla relazione. Attualmente la sua proposta è veramente più circoscritta dall'aggiunta, colla quale è stabilito che coloro che vogliono fruire di quel vantaggio devono essere muniti di una patente, ed attenua gli inconvenienti che la Commissione temeva e pei quali fu anche respinta la sua mozione; tuttavolta mi corre obbligo di osservare che parci l'onorevole deputato abbia diminuite le difficoltà di esecuzione per indurre la Camera a votare nel suo senso.

Comincerò per dire che quest'industria è estesa in tutti i luoghi frequentati, segnatamente ove vi sono bagni ed acque termali. Che cosa avviene solitamente in questi luoghi? Avviene che uno prende in affitto un appartamento od una casa intiera, e quindi suddivide quest'appartamento o questa casa in cinque o sei o più locali separati l'uno dall'altro, perchè i forestieri difficilmente, meno alcune rare eccezioni,

prendono una casa intiera; al solito prendono un appartamento, oppure, se sono indiviui soli, prendono una stanza. Questi sublocatori contrattano con il proprietario per una data somma una casa, e su questa cade l'imposta, perchè non si potrebbe sapere quale sarà la somma che saprà trarre dal subaffittamento.

Ma sia che il proprietario eserciti egli stesso quest'industria, sia che venga esercitata dai subaffittavoli, egli è un fatto che la casa od appartamento si suddivide, e nella realtà è caso ben raro che una qualche porzione non venga affittata, rimarrà qualche appartamento o locale, o stanza inaffittata, ma che rimanga la casa intiera od un appartamento vasto, è ben difficile; e quando ciò fosse, come si farà a stabilire la quantità e la relazione col tutto? Per mezzo dei vicini, dice l'onorevole Deforesta; ma essi il più delle volte diranno: è vero, noi abbiamo visto degli stranieri in questa casa, ma che poi avessero realmente occupato una, due o tre stanze, e se in tutto l'anno o solo per qualche tempo, non lo potremmo precisare. Che se poi il solo fitto di un dato alloggio facesse perdere ogni diritto di compenso, allora l'emendamento ha una tenuissima portata: tuttavvia vedrà la Camera se crede far luogo alla dimanda dell'onorevole Deforesta.

DEFORESTA. L'onorevole signor relatore ha osservato che io non aveva previsto tutti gli inconvenienti. Egli ha detto potersi dare che si affitti e si mobili un intiero corpo di casa, e se ne subaffitti poi una porzione e non l'altra; e che in questo caso possano elevarsi contestazioni pel rimborso dell'imposta, non sapendosi se si dovrà rimborsare la totalità o solo una parte.

Lo so che questo fatto può succedere, dirò anzi che accadrà sovente, e che la conseguenza del medesimo sarà di rendere più grave l'imposta; poichè se non si fa che un solo affittamento di tutta una casa, il fitto sarà maggiore che non sarebbe se si facessero tanti affittamenti separati, e l'imposta sarà ragguagliata secondo le classi superiori, invece di esserlo giusta le classi minori: le finanze ne avranno profitto e maggior lucro. Ma non potranno mai esservi contestazioni, nè inconvenienti di sorta a danno; poichè, se per tutta la casa non vi fu che un solo affittamento, non vi sarà che un solo articolo d'imposta, e quindi qualunque porzione della casa sia stata, anche per poco, occupata nel corso di un anno, ciò basterà perchè non vi sia più luogo al rimborso. Vede adunque il signor relatore che questa sola e nuova difficoltà che egli affacciava non sussiste.

L'inconveniente sarà soltanto pel contribuente, che dovrà pagare l'imposta per tutta la casa, benchè una parte soltanto sia stata occupata.

Tolta questa difficoltà, per confessione stessa del signor relatore, non vi sarebbe più ragione per non ammettere una esenzione o, dirò meglio, un rimborso che è di tutta giustizia, perchè altrimenti si farebbe pagare la tassa senz'chè vi sia materia imponibile. Io prego quindi la Camera a voler ammettere la mia proposta nella quale persisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Deforesta, concepita in questi termini:

« 9° Le case che, essendo mobiliate da coloro che pagano l'imposta per quel genere d'industria, non saranno abitate nel corso dell'anno.

« Quest'esenzione non avrà però altro effetto, fuorchè quello di dare diritto al contribuente pel rimborso della tassa, giustificando la circostanza espressa nel paragrafo precedente. »

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'intero articolo 10 come fu emendato.

(È approvato.)

« Art. 11. Sono parimente esenti le abitazioni il cui valore locativo è inferiore al limite minimo della prima classe per ciascun comune stabilito nella tavola unita all'articolo 4. »

La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Se fosse necessario esprimere l'esenzione contenuta in questo articolo, sarebbe stato più conforme all'armonia della legge il farne un nono numero da unirsi agli altri dell'articolo antecedente, il quale contiene appunto le esenzioni dall'imposta.

Ma sembrami essere assolutamente inutile quest'esenzione, epperò l'articolo che la contiene. Diffatti, siccome questa legge abroga le anteriori, così, promulgata questa legge, l'imposta non potrà avere effetto se non in virtù di essa. Ora l'articolo 4 dice:

« La tassa sul valore locativo delle abitazioni è stabilita nelle seguenti proporzioni, ecc. »

Ciò vuol dire, che quando non vi sono proporzioni stabilite, non avvi imposta. Ma vi ha di più: nella tabella che è annessa precisamente a quell'articolo 4, è detto:

« Rimangono esclusi da ogni tassa i fitti che non raggiungono la somma di lire.... » seguono poscia le cifre state stabilite dalla Camera.

Io propongo pertanto la soppressione di questo articolo, ed i motivi della mia proposta sono così evidenti, che spero sarà accettata dalla Commissione e dal Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa soppressione?

TORRELLI, relatore. La Commissione accetta, non essendo indispensabile quest'articolo.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta parimente.

PRESIDENTE. Resta perciò soppresso l'articolo 11; ora leggo l'articolo 12, che rimane 11:

« Non sono esenti dall'imposta i funzionari pubblici civili o militari, e gli ecclesiastici, i quali godono per ragione di ufficio un alloggio qualunque, anche gratuito.

« Neppure si estende l'esenzione a quelle parti dei fabbricati contemplati nei numeri 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 10, che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, commessi, assistenti, o che altrimenti vengano cedute a titolo sì oneroso che gratuito ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

LEONE. Chiedo la parola per alcune aggiunte all'imposta mobiliare.

La Camera si ricorda come in una delle precedenti tornate io facessi delle riserve, intese a portare alla tabella alcune modificazioni.

Secondo me, nel nostro sistema di anarchia delle imposte, un'imposta suppletiva diretta a colpire gli averi non ancora soggetti ad altre tasse non si potrebbe ricusare, sia per soddisfare alle esigenze della giustizia, sia per provvedere agli imperiosi bisogni delle finanze; una legge dico correggitrice delle imperfezioni di un tal sistema.

Già in quella tornata io faceva osservare come lo spirito e le tendenze di questa legge non possano e non debbano essere che di colpire quegli averi i quali sfuggono alle altre imposte, onde ricondurre per tutto la giustizia proporzionale e la maggiore possibile eguaglianza, procurando ad un tempo nuove risorse all'erario.

Ed è questa la ragione per cui già due volte, facendo parte delle precedenti Commissioni, io mi credetti in debito di adottarne il principio.

Io dissi una legge correggitrice delle mentovate imperfezioni, che sotto qualsiasi denominazione andando in traccia degli averi immuni da altre imposte, ne faccia argomento di novelle risorse pel tesoro; mentre, come io dissi altra volta, se tutti gli averi già fossero colpiti, converrebbe assai meglio di provvedere con proporzionale aumento dei tributi esistenti.

Ora tali averi sono i capitali e le rendite mobili, e non altri.

Vero è che simile idea, vale a dire di una legge precipuamente intesa a colpire gli averi non ancora soggetti ad altre imposte, non prevalse nella seconda di dette Commissioni, di cui ebbi l'onore di far parte. Ciò nullameno per le commendevoli tendenze del precedente progetto ad accostarsi alla giustizia proporzionale, io non credetti di ricusare il mio concorso alla migliore riuscita della legge; sendochè, giusta il detto d'Orazio: *Ubi plura nitent in curmine, non ego paucis offendar maculis.*

Inoltre, come ben sa la Camera, io diedi non ha guari il mio voto favorevole per la creazione dei due milioni di rendita. Contro di me non può adunque aver luogo il sospetto che sia per far guerra al Ministero ricusandogli i mezzi di governare, che voglia in oggi proporre delle modificazioni al presente progetto, od altrimenti diniegarli il mio voto.

Non so se, così facendo, io servo al Ministero, od alla maggioranza, od all'opposizione; ben so che servo, compiendo il mio dovere, alla nazione che rappresento, ed ispirandomi alla giustizia ed al bene pubblico, do argomento alla perfetta indipendenza da ogni altro riguardo. Credo adunque di poter essere da qualunque lato della Camera imparzialmente ascoltato.

La legge che stiamo discutendo, andando in traccia di nuove risorse per l'erario, a preferenza di altri indizi d'agiatezza, adotta la base proporzionale, e solo in apparenza progressiva dei fitti.

Io non farò questione in proposito, non parlerò della denominazione della legge; purchè non si facciano duplicazioni d'imposta non consentite dalla giustizia.

Ora queste duplicazioni succederebbero, secondo il progetto, a detrimento dei proprietari di fondi stabili, a detrimento dell'industria e del commercio e degli impiegati; ed ecco il bisogno delle modificazioni che intendo di portare alla legge.

Ho già accennato nella predetta tornata, come la Costituente francese dello scorso secolo, dopo avere stabilita su eque basi l'imposta immobiliare, nell'intento unicamente di colpire i capitali e le rendite mobili che ne andavano esenti, avesse fondata sulla base progressiva dell'indizio delle pigioni l'imposta mobiliare, accordando al proprietario d'immobili una proporzionale esenzione.

La detta Assemblea limitava la riduzione a coloro che già pagavano l'imposta immobiliare, perchè non eravi allora in Francia, come presso di noi, nè l'imposta sull'industria e sul commercio, nè quella che abbiamo stabilita sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni; ma noi che le abbiamo tali imposte, per progredire nello stesso sistema della proporzionale giustizia ed evitare ogni duplicazione, bisogna ancora che vi aggiungiamo una riduzione a favore degli industriali e dei commercianti, degli impiegati e dei pensionati, che già pagano sotto altre denominazioni le loro imposte.

Tali sono le tre modificazioni che intenderei di portare al presente progetto, e che mi riserverei di formulare in seguito, o di raccomandare alla Commissione per gli opportuni studi, e la redazione di analogo articolo addizionale, ove la Camera credesse di adottarne il principio.

Non tralascierò tuttavia sin d'ora di osservare che, secondo le determinazioni di detta Assemblea, e secondo le basi dello stesso nostro progetto, le rendite essendo sempre in ragione progressiva dei fitti degli alloggi, bisognerà perciò che le esenzioni si facciano in ragione inversa, vale a dire sempre minori di mano in mano che crescono gli averi, dei quali sempre una minor parte in proporzione s'impiega negli alloggi: e questo a termine di rigorosa giustizia, oltre a quegli umani riguardi, che pur siano dovuti a quella ristrettezza di fortuna che si avvicina alla indigenza. E così, partendo da una forte riduzione a favore di coloro che han meno, per esempio, del 10 o più per cento, e diminuendola gradatamente per le classi più agiate, si verrebbe a far godere ad ognuno di una proporzionale riduzione, e si eviterebbero per quanto è possibile le mentovate duplicazioni.

Certo, se potesse adottarsi la singolare teoria che ci venne spiegando nelle precedenti tornate l'onorevole Farina, secondo cui l'imposta mobiliare andrebbe annoverata fra quelle di consumazione, non farebbe d'uopo di nessuna distinzione; ma, dacchè esiste una tale imposta, io credo che a nessun altro mai sia venuto in capo di ravvisarla sotto un tale aspetto.

FARINA PAOLO. Domando la parola.

LIONE. Se fosse vera l'idea dell'onorevole Farina, sarebbe ingiusta l'imposta, secondo la tabella che già venne approvata, perchè sarebbe progressiva; mentre le tasse di consumo si pagano in ragione di esso soltanto, senza distinzione fra i più o meno agiati. Allora bisognerebbe che l'imposta fosse sempre nella stessa ragione del tanto, per esempio, del 4 o 5 per cento. Noi invece l'abbiamo aumentata in ragione progressiva dal 4 insino al 12 per cento, perchè non abbiamo inteso di tassare la consumazione, ma piuttosto la reale agiatezza, che aumenta veramente in ragione progressiva del presunto indizio del fitto.

Fondandosi su tale presunzione, perchè l'imposta fosse giusta, bisognava che fosse evidentemente progressiva. Questo solo fatto esclude la possibilità del concetto dell'onorevole Farina.

Per conseguenza, ritornando al vero concetto della legge, quello di colpire la presunta ricchezza, bisogna assolutamente, per esser giusti ed evitare le duplicazioni, accordare a coloro che già pagano, sotto altre denominazioni, sufficienti imposte, le debite esenzioni. Sono dessi gl'iscritti sui ruoli della contribuzione immobiliare; gl'iscritti sui registri della tassa delle professioni, d'industria e di commercio; e gl'impiegati e pensionati soggetti a tassa e ritenzione.

Fatta questa breve esposizione, inviterei l'onorevole presidente a mettere ai voti la mia proposta, riservandomi, se la Camera ne adotta il concetto, a meglio concretarla in apposita formola.

PRESIDENTE. La prego di darmi per iscritto la sua proposta.

LIONE. Se la Camera lo consente, darò semplicemente un cenno del come, a mio credere, si potrebbe formulare la mia idea; credo però che sarebbe meglio che si rinviasse alla Commissione, onde ne studiasse il modo di applicazione. Ecco intanto il cenno:

« Per coloro che trovansi iscritti nei ruoli del tributo immobiliare, o nei registri della tassa delle professioni, di commercio o d'industria, oppure soggetti alla tassa e ritenuta degl'impieghi e delle pensioni, si farà una riduzione sull'imposta mobiliare:

- « Di lire 10 per le prime 100 lire di detti tributi;
- « Di 8 per le seconde;

- « Di 6 per le terze;
- « Di 4 dalle 500 alle 500;
- « Di 2 dalle 500 alle 1000;
- « Di 1 per ogni maggiore somma. »

Ecco a un dipresso la formola del mio concetto. Del resto, lo ripeto, non intendo di così sottoporlo all'approvazione della Camera, ma intenderei piuttosto che fosse prima esaminato e meditato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiata la proposta del deputato Lione.

(È appoggiata.)

FARINA PAOLO. Rispondo poche parole all'onorevole deputato Lione.

Ho già detto e sostengo che la tassa mobiliare deve essere considerata come imposta sulla consumazione, come lo fu da tutti i migliori economisti, dacchè l'economia è stata elevata da Smith a grado di scienza.

Io osservo poi che non è guari a proposito il citare le deliberazioni dell'Assemblea costituente del 1791, perchè allora le idee di economia ridotta a scienza, non potevano ancora essere conosciute da quell'Assemblea, poichè il trattato dello Smith non era ancora ben conosciuto e diffuso in Francia, e quell'Assemblea che era predominata dalle idee invalse in quel paese, dalle idee, cioè, di Turgot, stracchiava i fatti per dedurre conseguenze conformi ad un erroneo principio di economia politica.

Questa verità è tanto certa, che, pochi anni prima, sotto il Ministero Necker, era stata molto accreditata e proposta da adottarsi per legge un'imposta unica sulla rendita territoriale; tanto è vero che poco erano conosciute e diffuse le sane idee di economia!

Dico dunque che il dedurre da quei motivi una regola generale è un errore considerato rispetto ai principii della scienza economica, dacchè questa fu ridotta dallo Smith a vero stato di scienza.

Aggiungo poi che non istà la pretesa progressività, perchè la progressione è proporzionata al presunto valore dei mobili, molto maggiore nelle case ricche che non nelle povere. E questo mi basta per rispondere al deputato Lione, perchè, del resto, credo che la Camera di queste discussioni teoriche ne abbia già abbastanza.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Lione.

LIONE. Pregherei l'onorevole presidente a volermi permettere di soggiungere ancora alcune parole.

Vorrei far vedere fino a qual punto le finanze siano interessate in questa questione.

Io credo che la Camera, accettando la mia proposta, non recherebbe all'erario un grave discapito, e dimostrerebbe la sua tendenza ad accostarsi, in tutto che è possibile, alle idee di giustizia.

Noi abbiamo, come dissi, un pessimo sistema finanziario, quello dell'anarchia delle imposte.

Ciò che facciamo di nuovo, facciamolo almeno in modo che sia tollerabile, apportando al sistema quelle migliorie che si possono, senza troppo discapito delle finanze.

Le mie riduzioni non toglierebbero alle medesime oltre le 150 o le 200 mila lire, ciò che non sarebbe molto; ma basterebbe a far vedere alla nazione come la Camera, anche dominata dall'imperioso bisogno delle finanze, non lascia di attuare praticamente il concetto della giustizia.

TORRELLI, relatore. La Commissione non può accettare questo rinvio per lo studio di un principio che già fin d'ora comprende, che renderebbe la legge ineseguibile.

Io credo che questi calcoli non sono giusti, ed anzi è falso il principio su cui basano; infatti l'onorevole deputato Lione cominciò col dire che dall'Assemblea francese del 1793 era stata fatta una tale legge.

Io debbo aggiungere come cosa di fatto, che quella tal legge fu revocata due anni dopo, perchè riuscì così complicata, che fu inesequibile.

Oltre l'essere inesequibile, è certo che paralizzerebbe in gran parte gli effetti della presente, già tanto diminuita dalle numerose eccezioni; ma, per stare alla ragione principale, io chieggo se sarebbe buona logica l'adottare una legge che al fatto si trovò inesequibile, or sono 60 anni, là dove venne messa in pratica.

Mi dispenso di entrare in più minuti dettagli di confutazione, persuaso che la Camera non ammetterà il principio.

LIONE. Non credo che queste difficoltà s'incontrerebbero nella pratica. Egli è facile, colla ricevuta dell'esattore, il dimostrare le 100, 200, 300 lire d'imposta immobiliare; colle patenti d'industriale o commerciante, il dimostrare il pagamento delle relative imposte, siccome agl'impiegati ed ai pensionati la loro tassa e ritenuta. Sarebbe nell'interesse di colui che vuole ottenere la riduzione, di produrre il relativo documento.

Le allegate difficoltà non potrebbero adunque essere grandi; il mio concetto mi pare anzi di facilissima attuazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Lione, di cui fu data lettura, perchè si aggiungano alcune modificazioni nel senso da lui svolto; se la Camera le adotterà in massima, allora si manderanno alla Commissione, perchè le coordini.

(Dopo prova e controprova, la proposta è rigettata.)

« Titolo II. *Dell'imposta personale.* — Capo I. *Basi e qualità dell'imposta.* — Art. 13. L'imposta personale è dovuta da ogni individuo di qualunque sesso, sì regnicolo che straniero, domiciliato nello Stato, salve le eccezioni di cui nel capo seguente. »

La parola spetta al deputato Demarchi.

DEMARCHI. Credo di dover invitare la Commissione a dare una spiegazione, che è evidentemente richiesta dal confronto degli articoli 13 e 15.

A termini dell'articolo 13, tutte le persone *sui iuris*, dovendo pagare l'imposta personale, ne viene naturalmente che, alla morte di un padre di famiglia che pagava una tassa unica personale, si dovranno pagare altrettante tasse, quanti saranno i figli da lui lasciati.

Per altra parte, l'articolo 15 accresce l'imposta personale di ciascun individuo di una nuova tassa individuale proporzionata al numero dei famigli.

Supponiamo che muoia un padre di famiglia, il quale tenesse due famigli, cioè un servo ed una serva, e che fosse quindi soggetto ad annua imposta di lire nove, in aggiunta all'imposta personale portata dall'articolo 13; se questo padre lascia 6, 8 o 10 figli, ne verrà che, secondo l'articolo 15, ciascuno dei figli, divenuto *sui iuris*, dovrebbe pagare alla sua volta lire nove di aggiunta.

Ora, sarà egli giusto che questa famiglia, che si proponga di convivere insieme, venga a pagare per famigli 54 o 72, od anche 90 lire, invece delle nove lire che si pagavano dal padre?

Se costoro vivessero separatamente, non impiegherebbero al certo due famigli caduno, ma si contenterebbero probabilmente di una sola serva, e così ciascuno di essi sarebbe soggetto ad un aumento personale di lire tre, invece di nove.

Il convivere ed il continuare ad avere a propria e comune disposizione il numero di famigli che teneva il padre, dovrà dunque essere di pregiudizio ai figliuoli? Se ciò fosse, la legge sarebbe non solamente ingiusta, ma potrebbe parere in qualche modo immorale, perchè tenderebbe a distruggere i vincoli di famiglia, che a me paiono doversi al contrario promuovere e rafforzare.

Aspetto una spiegazione dalla Commissione, e mi riservo di proporre, occorrendo, un emendamento esplicativo.

TORRELLI, relatore. L'onorevole preopinante fece un'osservazione che venne esposta anche nella Commissione; ma, appunto perchè la maggioranza della Commissione credette che l'articolo fosse abbastanza chiaro da non ammettere alcun dubbio nella pratica, lasciò l'articolo redatto come si trova.

Non vi ha dubbio che, quando un domestico serve a più persone in una famiglia, la tassa non si paga che per una volta sola; perchè, che cosa rappresenta questo famiglio? Rappresenta un indizio di ricchezza, ma non lo rappresenta che per un'unità, ed egli stesso è pagato dalla famiglia tutta assieme, non tante volte quanti sono i membri della famiglia.

DEMARCHI. Io non posso contentarmi della spiegazione data dal relatore della Commissione, perchè il testo dell'articolo 13 è troppo chiaro. Quest'articolo dice che la *tassa personale* portata dall'articolo 13 sarà accresciuta di un tanto per famigli che sono a disposizione degli individui soggetti alla detta tassa. Ora, ciascun individuo *sui iuris* paga una tassa personale; dunque questa tassa va soggetta individualmente all'aumento di cui si tratta. Ad ovviare a questo inconveniente, io propongo pertanto la seguente aggiunta all'articolo 13:

« Ove però parecchi individui di una stessa famiglia convivano insieme, non si farà luogo ad un aumento individuale, ma sarà dovuta una sola tassa complessiva. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Polto.

POLTO. La mia osservazione cade unicamente sopra la locuzione adoperata dalla Commissione in questo articolo; e quantunque io preveda fin d'ora che essa chiamerà forse sul volto degli onorevoli deputati alquanto ed insolita illarità, non me ne asterrò per ciò, tanto la trovo utile ed opportuna.

La locuzione dell'articolo 13 è in questi termini:

« L'imposta personale è dovuta da ogni individuo di ambi i sessi, ecc. »

Ciò posto, osservo che qui vi è un'anfibologia tale che conduce ad una curiosissima stranezza; vale a dire, ne verrebbe che l'imposta colpita colpirebbe soltanto gli esseri ermafroditi. (*Viva illarità*)

Affermano i dialettici che la definizione, acciò sia vera e logica, debbe essere un'equazione colla cosa definita. Ora, il dire *individui di ambi i sessi* è come dire *ermafroditi*, e il dire *ermafroditi* torna lo stesso che dire *individui di ambi i sessi*.

Mi pare dunque che siffatta anfibologia debba essere tolta da quest'articolo, e propongo che invece si dica: *individui dell'uno o dell'altro sesso*.

TORRELLI, relatore. La Commissione aveva già divisato questa mattina di sopprimere a dirittura queste parole: *di ambi i sessi*, e di rendere così la locuzione più breve, dicendo: « l'imposta personale è dovuta da ogni individuo maggiore d'età, ecc. »

In tale guisa vien tolta ogni anfibologia.

PRESIDENTE. Il deputato Polto acconsente alla proposizione di togliere le parole *d'ambi i sessi*?

POLTO. Acconsento, perchè, come si dice in latino *hic et hæc homo*, così lo stesso si può ritenere della voce *individuo*, ed è sanata l'anfibologia.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Io intendo proporre alcuni emendamenti, i quali, a dir vero, influiscono su tutta l'economia di questo titolo, e, benchè non la sconvolgano intieramente, tuttavia la modificano in certe parti essenziali; ed io stimo che, se non si accolgono queste modificazioni, si dovrebbe ricusare il voto all'intero progetto; perciò, se la Camera lo crede conveniente, esporrò sin d'ora gli accennati emendamenti, e ne dirò le ragioni. (*Si! si!*)

Intanto io premetto che, se l'imposta personale, di cui ora dobbiamo occuparci, fosse veramente quale il suo titolo la designa, cioè una tassa uniforme, una vera capitazione, io già senz'altro la respingerei, e mi giova sperare che avrei in questo mio voto consenziente la maggior parte del Parlamento.

So che in seno al Parlamento subalpino si è da alcuni manifestata un'opinione contraria; so che, in appoggio di questa contraria opinione, e contro la formale disposizione dello Statuto, si ricorse alle teorie di una fallace metafisica d'economia sociale. Si disse che le imposizioni debbono considerarsi come un compenso della protezione che lo Stato accorda alle persone ed ai beni dei cittadini, e che per la parte corrispondente alla protezione della persona, non è ingiusta una tassa personale, uniforme.

Ma, o signori, lo Stato protegge la persona dei cittadini e i beni loro colla forza pubblica; ora la forza pubblica si compone in quel modo che tutti sanno, con un tributo uniforme, col più duro di tutti i tributi; e si è colla più grave di tutte le capitazioni, onde si forma la forza pubblica, che si vengono a proteggere non solo le persone, ma anche i beni dei cittadini, i quali però sono cotanto inegualmente ripartiti. Parmi adunque che nel contributo dei mezzi di comune difesa, la persona del povero, concorrente come i ricchi a difendere le possessioni e le fortune di questi, sia piuttosto creditrice che debitrice verso la società. I tributi pecuniari poi servono principalmente a migliorare la condizione delle persone, a migliorare la condizione dei beni. Ora, sotto quest'aspetto, il profitto che risulta ai cittadini dal prodotto dei tributi pecuniari è certamente proporzionale ai loro averi; ed eccovi la ragione, semplicissima invero, per cui lo Statuto pone per principio indeclinabile che i tributi, di qualunque natura siano, debbano proporzionarsi agli averi dei cittadini. Ma, per togliere ogni dubbio in proposito, perchè nessuno si faccia ad accettare un'imposta personale, un'imposta non proporzionale agli averi dei cittadini, credendola forse tollerata dalla nostra legge fondamentale, parmi non inopportuno fare un confronto dell'articolo 25 dello Statuto coll'articolo 426 del Codice civile, confronto che finora, per quanto io mi sappia, non venne fatto da alcuno. Quando si discuteva il Codice civile nell'antico Consiglio di Stato, un insigne ministro, che tanto giovò alla patria colla solidità della sua dottrina, col senno pratico, e soprattutto con quel suo eminente e perseverante spirito di equità e di giustizia, il ministro Barbaroux, di sempre venerata memoria, proponeva un articolo, nel quale era sancito il principio dell'universalità e della proporzionalità del concorso di tutti i cittadini ai carichi dello Stato.

L'articolo era a un dipresso concepito in questo senso:

« I tributi ed altre pubbliche imposizioni saranno sempre regolate, nella distribuzione, in modo che si mantenga per-

petuamente l'universalità e la proporzionalità del concorso. »

Ma questo principio della proporzionalità, proposto dall'insigne e giusto ministro, fu vivamente oppugnato nell'antico Consiglio di Stato; fu detto che era pur allora in vigore la legge dell'imposta personale, e che il potere supremo non dovesse rinunciare al diritto di mantenere e, occorrendo, anche accrescere cotesta imposta; che se, nel complesso dei tributi, le classi inferiori erano maggiormente aggravate, questa fosse necessità, legge di natura, e che le classi inferiori dovessero portare senz'altro il proprio peso, effetto delle disuguaglianze naturali e sociali. Si ammetteva insomma l'universalità del concorso, ma si respingeva la proporzionalità.

Sventuratamente quest'opinione prevalse nell'antico Consiglio di Stato, e quindi comparve nel Codice, in luogo dell'articolo che proponeva l'insigne ministro, quest'altro:

« I tributi e le altre pubbliche imposizioni saranno sempre regolate, nella distribuzione, in modo che ognuno porti il proprio peso, e si mantenga l'universalità del concorso. »

Ma venne in seguito lo Statuto, il quale ha detto che tutti i cittadini *indistintamente* contribuiscono, *in proporzione dei loro averi*, ai carichi dello Stato, e consacrò per tal modo quel doppio principio che l'antica ingiustizia disconosceva; imperocchè l'universalità del concorso risulta esplicitamente dall'essere chiamati a contribuire tutti i cittadini *indistintamente*, e la *proporzionalità*, dal vecchio dispotismo respinta, trovasi pure rafferzata dalle parole *in proporzione dei loro averi*, a perpetua esclusione delle tasse personali, delle capitazioni, delle imposte uniformi, e per ciò stesso sproporzionate ai disuguali averi dei cittadini.

Il Ministero e la Commissione si mostrarono convinti di questi principii, e riconobbero la necessità d'imprimere un carattere di proporzionalità ai loro progetti d'imposta, quando cercarono di dare un'apparenza di proporzione cogli averi dei cittadini anche a quella tassa che essi pur chiamano personale. Ma vediamo se, quale venne organizzata da essi, tale imposta sia a sufficienza proporzionale, e vediamo soprattutto quali modificazioni siano necessarie perchè il progetto riesca plausibile.

Esaminando il progetto nei suoi principii, io trovo che, a fondamento di esso, si pose la divisione di tutti gli averi e di tutte le facoltà dei cittadini in tre classi. Il progetto, considerato nella sua più intima essenza, comprende nella prima classe gli averi e le facoltà di qualunque natura, che non danno un provento annuo eguale a 450 lire, e questi averi si fanno esenti anche dall'imposta così detta *personale*; nella seconda classe si comprendono tutti gli averi e tutte le facoltà che diano un provento annuo eguale alla detta somma, o anche superiore, non tale però (notate, o signori) che possa sopportare la spesa di persone di servizio a comodo della famiglia; e questa classe è colpita a gradi diversi, cioè di una tassa di 2, di 3 o di 5 lire, secondo i luoghi; nella terza classe, infine, il progetto comprende tutti gli averi e tutte le facoltà di qualunque natura, che diano un provento annuo tale, che possa sopportare anche la spesa di persone di servizio per maggior comodità delle famiglie; e per questa categoria si aumenta ancora la tassa a gradi diversi, secondo il numero dei servi. Eccovi adunque, o signori, una base d'imposta cadente, non già sulla persona, ma sugli averi, e proporzionale agli averi, *se non individualmente*, almeno per classi.

—In verità non avvi vera e perfetta proporzione, se non si misura cogli averi di ciascun individuo, e la proporzione per classi, nel giro di ciascuna di esse, riesce una vera capita-

zione. Ma poichè si pretende non siasi sinora trovato un sistema capace di attuare nella distribuzione delle pubbliche imposizioni la proporzione individuale, fermiamoci pure al sistema per classi, e vediamo solamente se la classificazione proposita sia compiuta, ovvero difettosa per modo che, tassando i più poveri, lasci sfuggire le maggiori ricchezze, la fortuna e le facoltà delle classi più elevate.

Ora, io dico, signori, che manca evidentemente una classe, e di tutte la più importante.

Io distinguo, e con me l'universale degli uomini rappresentante il senso comune, distinguo tutti gli averi, tutte le facoltà dei cittadini non solamente nelle tre classi testè accennate, ma sibbene in quattro; perocchè, al disopra di quella classe che può fare la spesa di persone di servizio per maggiore comodità delle famiglie, io trovo una classe superiore ben contrassegnata, cioè di quegli averi, di quelle facoltà che possono sostenere le spese di lusso, cioè le spese dei cavalli e dei cocchi. E perchè, signori, procedendo anche sulle vostre basi, noi non dovremo ammettere anche questa classe, che, ripeto, è di tutte la più cospicua?

Eccovi accennato in poche parole il fondamento delle mie modificazioni che formolerò più tardi, e che consistono in aumentare ancora la tassa (che io consento sia denominata personale) per coloro che tengono servi, famigli e domestici non solo a comodo, ma a pompa ed ostentazione, e particolarmente ancora per quelle famiglie che si mostrano superiori in dovizie coll'uso dei cavalli di lusso.

PRESIDENTE. Dimodochè ella si oppone all'articolo 13?

PESCATORE. Mi pare di aver ottenuto dalla Camera il permesso di esporre in complesso il mio emendamento.

PRESIDENTE. È vero; ma, dal modo con cui ha svolte le sue idee, mi pare che abbia intenzione di opporsi all'articolo 13; io cercava solo di formolare la sua idea.

PESCATORE. Perchè sia più facilmente chiarita ogni questione, dirò sin d'ora che, salvo la redazione, io intendo di modificare come segue il progetto cadente in discussione: propongo lire 5 per ogni serva, lire 10 per ogni servo. Per la quarta persona di servizio e successive, lire 20 per ogni capo. Nessuna imposta speciale per un solo cavallo anche di lusso; per due o più cavalli di lusso, lire 50 caduno. S'intendono cavalli di lusso quelli che non s'impiegano nei lavori rurali, nè per esercizio di veruna industria, arte, professione o carica.

PRESIDENTE. Non intende però di opporsi all'imposta personale?

PESCATORE. Se la Camera non accetta queste modificazioni in principio, io (e spero alcuni altri con me) rigetterò l'imposta personale e l'articolo 13.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la questione di principio...

PESCATORE. Intendo continuare il mio discorso.

PRESIDENTE. Bene, allora continui.

PESCATORE. Ho esposte le ragioni dei miei emendamenti; ora mi faccio ad esaminare brevemente le varie obiezioni che loro si possono fare, e che sono già in parte conosciute, perchè già altrove proposte.

Si dirà, in primo luogo, che anche le spese di lusso, se non sono di necessità assoluta, sono almeno di necessità relativa, secondo le varie classi. Io credo inutile quest'investigazione, giacchè potrei pure concedere che i cavalli e i cocchi siano spese necessarie a certe classi, almeno di una necessità relativa. Ma intanto il senso comune distingue infallibilmente le spese di pura comodità e quelle di lusso, ed è palese che il lusso (a volerlo anche considerare necessario per chi lo

sfoggia) significa pur sempre una ricchezza di gran lunga superiore a quella classe, che impiega solo persone di servizio a comodo della famiglia.

Mi si opporrà forse ancora la difficoltà di distinguere quali siano i famigli di puro lusso. A quest'obiezione io risponderò che nell'anno scorso la Camera trovò facile la distinzione, estendendo la ragione della comodità sino al terzo famiglia, e considerando come spesa di lusso il quarto ed ogni maggior numero di domestici. L'esattezza matematica non è certamente possibile, ma, largheggiando nel senso più favorevole ai contribuenti, non si corre pericolo; e poi la precisione matematica, che si dice impossibile, e non si richiede mai quando si gravano le classi inferiori, sarà ella forse un privilegio per le classi le più agiate?

Passo ad esaminare una terza obiezione, che alle imposte sul lusso pur si fece nell'altra parte del Parlamento. Si è osservato che i famigli o domestici di lusso, i cavalli e le vetture non costituiscono che un segno di ricchezza, e che quando si è già colpito uno dei segni della ricchezza, non debbono più colpirsi altri segni ancora, perchè, se vari sono i segni, una sola è la ricchezza significata. Ora, dicono essi, col 12 per cento sui fitti maggiormente elevati, voi già avete colpito proporzionalmente la ricchezza: perchè volete colpirla anche una seconda volta, tassando i famigli di lusso, i cavalli ed i cocchi?

Eccovi, signori, l'obiezione esposta in tutta la sua forza; ma credo facile il rispondervi. Se il Governo si contentasse di una sola imposta, certamente, dopo avere stabilito il 12 per cento sui fitti indicanti la maggiore ricchezza, non sarebbe più il caso di colpire altro segno della stessa ricchezza; ma nel nostro progetto le imposte sono due: colla tassa sul valore locativo si sono imposti gli averi di 500, 600 lire annue, come quelli di 10, di 15 mila lire nel modo che si è creduto proporzionale.

Or bene, gli stessi averi e minimi e massimi si colpiscono con un'altra imposta che si dice *personale*; dunque credo giusto che si colga un altro segno della ricchezza e si colpisca proporzionalmente la ricchezza grande e piccola.

Forse la Camera crederà che l'occasione più opportuna per discutere la tassa sui cavalli di lusso potrà presentarsi quando venga all'ordine del giorno la legge già presentata dal Governo per istabilire una tassa sulle vetture; ma io credo che la Camera s'ingannerebbe a gran partito. La tassa sulle vetture, quale ci venne presentata nel nuovo progetto, riposa sopra tutt'altri principii, ed è una terza imposta che si aggiunge ed alla tassa personale ed a quella del valore locativo.

In quel progetto, signori, il Governo propone di tassare le vetture pubbliche; poi, considerando che la tassa sulle vetture pubbliche ricade necessariamente sui viaggiatori, cioè sui consumatori, e che i possessori di vetture private non soggiacciono a questa tassa indiretta, poichè viaggiano nella propria vettura, propone di tassare ad un tempo le vetture pubbliche e le private.

Vedete dunque che con questa terza imposta saranno nuovamente colpiti e quelli che pagano la tassa sul valore locativo e tutti quelli che pagano l'imposta personale, tranne solo coloro i quali, aggravandosi le tariffe, aggravandosi i noli, saranno obbligati a viaggiare a piedi; epperò soggiaceranno in tale modo ad un incomodo più grave ancora della tassa.

Sono dunque, in una parola, tre le imposte; tre volte sono tassati gli averi minimi, e tre volte perciò devono essere tassate anche le più grandi fortune.

Rispondo ad un'ultima obiezione, che si è fatta nell'altra

parte del Parlamento, dicendo che le tasse suntuarie sono state sempre condannate come dannose dagli scrittori d'economia politica e dall'esperienza. Ma, signori, non facciamo confusione tra leggi e tasse suntuarie, e le tasse di consumazione; sono condannate dai più sani principii di economia politica quelle leggi dette *suntuarie*, colle quali il legislatore si proponeva espressamente per iscopo d'impedire certe spese, ingerendosi nell'economia domestica.

Sono condannate le tasse indirettamente suntuarie, cioè quelle tasse così smoderate, che, benchè il legislatore non avesse cotale intenzione, pure sviano la consumazione dal suo corso naturale, ordinario; ma quelle tasse che colpiscono moderatamente ogni sorta di spese, che non si adoperano se non come mezzi finanziari per distribuire nel modo il più proporzionale possibile i pubblici pesi sopra ogni ramo della ricchezza, quelle tasse, ancorchè si vogliano chiamare suntuarie, perchè colpiscono le spese di consumazione, non sono condannate da nessuno; altrimenti, a questo ragguaglio, noi dovremmo ritrattare i voti già dati per molte tasse di consumo; ed in questo senso, o signori, la stessa imposta sul valore locativo, non è essa una tassa suntuaria? Non colpisce forse una spesa? Forse che in ragione della nuova imposta, non cercheranno alcuni di ridurre il loro alloggio? Lo stesso pur dicasi di tutte le altre tasse di consumazione. Saranno dunque privilegiate le sole consumazioni dei ricchi? Tassandole nelle proporzioni di altre analoghe imposte, dovremo noi tuttavia essere tacciati di voler rinnovare assurde leggi condannate dall'esperienza?

Le considerazioni che ebbi l'onore di svolgere hanno tratto particolarmente al principio di giustizia, e dimostrano, a mio avviso, eccedentemente che, se non si compie la classificazione, l'imposta personale riesce veramente condannata dalla giustizia, dalle disposizioni dello Statuto.

Ma la Camera, io spero, vorrà tener conto anche delle ragioni finanziarie e delle ragioni politiche. Si sono colpite di tassa anche le più meschine famiglie, dicendo che il fisco è più povero ancora di esse, e più non ricorderemo la povertà del fisco, quando, in corrispondenza alle tasse minori, si propone l'imposta delle classi più doviziose?

Io temo poi che l'effetto delle varie tasse che si vanno moltiplicando, non sia per dare un po' di ragione ai nostri nemici; voi dunque procurate almeno di rendere le nuove imposizioni più giuste e meno impopolari. Se, ricercando le rendite più modeste, ed anche le più meschine famiglie, voi cercherete pure ogni mezzo di tassare in proporzione anche le più elevate ricchezze, quando il paese vedrà aggiungersi a discrete tasse personali, giuste e proporzionate imposizioni sulle spese di lusso, sui domestici d'ogni maniera, sui cavalli, sui cocchi, quando insomma vedrà tentarsi l'universalità e la proporzionalità del concorso, allora il paese crederà e potrà rassegnarsi alla necessità, allora noi potremo avere fiducia nel buon senso del popolo.

Signori, nei miei ragionamenti e nelle mie proposte, io supposi che l'attuale Ministero Cavour mantenga la stessa politica a cui s'ispirava il Ministero Azeglio-Siccardi ed il Ministero Azeglio-Cavour, vale a dire a quella politica che promuove le riforme ecclesiastiche, e respinge ogni mutazione in senso retrivo delle nostre leggi organiche. Se io erro in questa mia supposizione, so che avrei parlato inutilmente alla Camera, ma spero, in tutti i casi, che non avrei parlato inutilmente al paese. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Pescatore è appoggiato.

(È appoggiato.)

CAVOUR GUSTAVO. Qualche giorno addietro, in occasione di una mia osservazione di giurisprudenza, l'onorevole deputato Pescatore disse che gli riusciva molto noiosa qualunque lezione di giurisprudenza; io non userò di rappresaglia. Non dirò che fosse molto dilettevole la sua lunga lezione d'economia sociale, ma però l'ho ascoltata con interesse; è stata una dissertazione la quale non è priva certamente di fondamento, ma non credo che fosse in questa legge, e specialmente in questo punto la sua sede opportuna; è stata un'orazione piuttosto da cattedrante, che da membro di una Camera rappresentativa. (*Mormorio*)

Io osservo che la Commissione non s'immaginò di avere il mandato di dover ricercare tutte le fonti d'imposizioni, qualunque fossero, per farne un sistema nuovo di riforma generale delle imposte dello Stato; la Commissione ha ricevuto il mandato di esaminare quelle quattro speciali gravezze, le quali furono proposte dal Ministero come necessarie a colmare quel *deficit* che tutti lamentiamo tra l'ammontare complessivo delle imposte e quello delle spese dello Stato. La Commissione si è occupata in parte, e continua tutti i giorni ad occuparsi con tutta quella solerzia, con tutta quella cura che si può recare in quest'ardua e gelosa impresa. Sicuramente la Commissione è stata molto sensibile all'onore che fece la Camera a ciascuno dei suoi membri nel nominarli a quest'ufficio; ma devo dire che riconosce che questo è uno degli uffici più delicati e meno dilettevoli che si possano, perchè si tratta al postutto di colpire le varie categorie dei cittadini in quattro distinti modi e di affrontare l'impopolarità che ne ridonda. Con tutto ciò, la Commissione non ha creduto, nell'occuparsi di questo soggetto speciale, di dovere spaziare nell'indefinito, ove non avesse avuto per guida l'esperienza, senza la quale avrebbe potuto facilmente smarrirsi.

In quanto alla tassa personale, debbo dire che nessuno della Commissione la crede buona; anzi, come ho già avuto l'onore di dirlo, crediamo che non vi sia tassa che sia buona ed utile, se non quando è necessaria. La tassa personale è soggetta a mille difficoltà, epperò abbiamo cercato di escludere dal progetto del Ministero tutto quello che poteva somigliare ad una capitazione. La capitazione è quell'imposta che si mette sull'uomo che non ha altro che la sua persona; abbiamo però cercato di escludere dalla tassa tutti quelli che sono indigenti o in uno stato vicino all'indigenza, tutti quelli che non hanno un qualche possesso tutelato dalla società.

L'onorevole Pescatore ha osservato che si è invocato forse erroneamente un principio di metafisica sociale, quando si disse che si deve pagare per la protezione che si riceve dalla società.

Quando entriamo nelle regioni superiori del diritto pubblico, non so a quali altre considerazioni possiamo attenerci, se non se a quelle di metafisica sociale. L'onorevole Pescatore, nella sua lezione, ha svolta anche molta metafisica sociale, ha fatto molte astrazioni, e non so perchè egli voglia rimproverare ai difensori di questo progetto di essersi inoltrati sopra un terreno nel quale egli ha spaziato ampiamente.

La Commissione, in una recente deliberazione, che fra breve avrò l'onore di sottoporre alla Camera, ha adottato una misura nello scopo di allontanare sempre più questo concetto della capitazione, che non fu mai nemmeno per un istante il concetto della Commissione. Si sono mantenute le parole *personale e mobiliare*, perchè è un gran vantaggio per le leggi d'imposta l'essere nel novero delle conosciute, e nel nostro paese esisteva già una specie di contribuzione

personale e mobiliare, ed erano i municipi incaricati di ripartirla. Era certamente stabilita sopra altre basi, ma in molti comuni esisteva; questa fu una delle cagioni per cui la Commissione, a fronte delle gravi necessità delle nostre finanze, a fronte del bisogno sentito da tutti di pareggiare le entrate colle spese, a fronte del pericolo che ci sarebbe ad inoltrarci in un sistema di tasse sconosciute, ha creduto poter proporre alla Camera l'accettazione di questa tassa.

Ella ciò ha fatto, e lo fece, direi, con un certo patriottismo, perchè sicuramente si va incontro ad una certa impopolarità venendo a sostenere questa tassa; ma, quando si tratta dei bisogni dello Stato, è anche dovere per un rappresentante della nazione saper affrontare l'impopolarità per provvedervi.

L'onorevole Pescatore parlò della tassa sui cavalli e sulle vetture.

Osserverò che la Commissione, in molte sedute, ha già lungamente discusso il progetto relativo all'imposta sulle vetture pubbliche e private; rimane qualche dubbio ancora, ma fra pochi giorni la relazione verrà presentata alla Camera, e sarà allora il caso di discutere quella parte.

Sulle imposte suntuarie si è parlato molto già in altre occasioni; io, senza entrare in grandi particolari, dirò che generalmente è stato riconosciuto dagli scrittori di economia politica che quelle imposte hanno gravi inconvenienti, fruttano poco e inceppano le industrie, e, come ebbi già ad osservare due giorni fa, possono impedire molto lo sviluppo delle manifatture, della fabbricazione, inquantochè egli è sempre negli opifici che lavorano le merci più squisite, che si fanno quei miglioramenti nell'industria, che poi si spandono anche nelle fabbriche inferiori; si comincia a fare una

invenzione meccanica, a trovare una nuova maniera di eseguire un lavoro nelle fabbriche che fanno i panni più fini o i tessuti di seta più belli, nelle fabbriche che sono alimentate dal lusso; ma ben presto quei miglioramenti, quei trovati si generalizzano in guisa, che anche i tessuti di qualità molto inferiore ne risentono un gran vantaggio, scemano di prezzo; vantaggio che si estende a tutte le classi di consumatori.

Io non insisterò di più, perchè credo che questa discussione sia già abbastanza accademica; a mano a mano che l'onorevole deputato Pescatore produrrà i suoi emendamenti, la Commissione risponderà e cercherà di ribattere le obiezioni che verranno messe in campo.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio, parmi, come ha indicato l'onorevole deputato Pescatore, senza entrare ora a discutere ad uno ad uno i suoi emendamenti, votare sulla massima; in caso che questa non fosse accettata, restano rigettati gli emendamenti.

CAVOUR GUSTAVO. La Commissione non ha difficoltà a che si voti sulla massima.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, dichiaro sciolta l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge d'imposta personale-mobiliare.